

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)** 1
- Regolamento (CE) n. 1060/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 42
- Regolamento (CE) n. 1061/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola e mele) 44
- Regolamento (CE) n. 1062/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per le frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio) 47
- Regolamento (CE) n. 1063/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia) 49
- ★ **Regolamento (CE) n. 1064/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, relativo alla sospensione della pesca di pesce destinato all'industria da parte delle navi battenti bandiera della Svezia** 51
- Regolamento (CE) n. 1065/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 7 425 tonnellate di riso del raccolto 2000 detenute dall'organismo d'intervento spagnolo 52
- Regolamento (CE) n. 1066/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese 53

Prezzo: 22 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1067/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002	58
Regolamento (CE) n. 1068/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002	59
Regolamento (CE) n. 1069/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002	60
* Regolamento (CE) n. 1070/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, recante terza modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio	61
Regolamento (CE) n. 1071/2003 della Commissione, del 20 giugno 2003, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso	69
* Direttiva 2003/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz ⁽¹⁾	70

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/457/CE:

* Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2003, concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele	79
Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele ...	80
* Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo	91
* Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)	92

Commissione

2003/458/CE:

* Decisione della Commissione, del 12 giugno 2003, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante elenchi di zone e aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1813]	93
---	-----------

2003/459/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 giugno 2003, recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1953]** 112

2003/460/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 giugno 2003, recante misure di emergenza relative al peperoncino rosso e ai prodotti derivati ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1970]** 114
-

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2003/461/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar** 116

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 2003
relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli utenti delle statistiche manifestano una sempre maggiore necessità di armonizzazione, al fine di disporre di dati comparabili in tutta l'Unione europea. Per funzionare, il mercato interno necessita di standard statistici applicabili alla raccolta, alla trasmissione e alla pubblicazione di statistiche nazionali e comunitarie, in modo da fornire a tutti gli operatori del mercato unico dati statistici comparabili. In tale contesto le classificazioni costituiscono uno strumento importante per la rilevazione, la compilazione e la diffusione di statistiche comparabili.
- (2) Le statistiche regionali sono un elemento fondamentale del sistema statistico europeo. Esse sono utilizzate per molteplici scopi. Per molti anni le statistiche regionali europee sono state rilevate, compilate e diffuse in base a una classificazione regionale comune detta «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica» (in seguito denominata NUTS). È opportuno che tale classificazione regionale sia ora fissata in un quadro giuridico e siano stabilite regole chiare per le sue future modifiche. La classificazione NUTS non dovrebbe precludere l'esistenza di altre suddivisioni e classificazioni.
- (3) Di conseguenza, tutte le statistiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, suddivise in unità territoriali, dovrebbero avvalersi della classificazione NUTS, ove opportuno.

(4) Per l'analisi e la diffusione la Commissione dovrebbe ricorrere alla classificazione NUTS per tutte le statistiche classificate per unità territoriali, ove opportuno.

(5) Per le statistiche regionali sono necessari vari livelli, a seconda della finalità per cui sono elaborate a livello nazionale ed europeo. È quindi opportuno disporre di almeno tre livelli gerarchici di dettaglio nella classificazione regionale europea NUTS. Gli Stati membri potrebbero disporre di ulteriori livelli di dettaglio relativi alla NUTS, nei casi in cui lo ritengano necessario.

(6) Le informazioni relative all'attuale composizione territoriale delle regioni NUTS di livello 3 sono necessarie per una corretta gestione della classificazione NUTS e dovrebbero quindi essere trasmesse regolarmente alla Commissione.

(7) I criteri oggettivi sono necessari per la definizione delle regioni e al fine di garantire l'imparzialità nella compilazione e nell'uso delle statistiche regionali.

(8) Gli utenti delle statistiche regionali dovrebbero disporre di una nomenclatura stabile nel tempo. Per tale motivo la classificazione NUTS non dovrebbe essere modificata troppo spesso. L'esistenza di questo regolamento garantirà una maggiore stabilità delle regole nel tempo.

(9) Per garantire la comparabilità delle statistiche regionali, la popolazione delle regioni deve essere di entità comparabile. Per raggiungere tale obiettivo le modifiche della classificazione NUTS dovrebbero rendere la struttura regionale più omogenea in termini di dimensione della popolazione.

(10) Deve inoltre essere rispettata l'attuale situazione politica, amministrativa ed istituzionale. Le unità non amministrative devono rispecchiare circostanze economiche, sociali, storiche, culturali, geografiche o ambientali.

(11) Occorrerebbe fare riferimento alla definizione di «popolazione» sulla quale si basa la classificazione.

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 108

⁽²⁾ GU C 260 del 17.9.2001, pag. 57.

⁽³⁾ GU C 107 del 3.5.2002, pag. 54.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2001 (GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 146), posizione comune del Consiglio del 9 dicembre 2002 (GU C 32 E dell'11.2.2003, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (12) La classificazione NUTS è limitata al territorio economico degli Stati membri e non copre completamente il territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Il suo utilizzo per scopi comunitari dovrà pertanto essere valutato caso per caso. Il territorio economico di ogni paese, secondo la definizione contenuta nella decisione 91/450/CEE della Commissione ⁽¹⁾ comprende anche un territorio extraregionale, costituito da parti del territorio economico che non possono essere annesse ad una determinata regione (spazio aereo, acque territoriali e piattaforma continentale, enclave, in particolare ambasciate, consolati e basi militari, depositi di petrolio, gas naturale, ecc. in acque internazionali, al di fuori della piattaforma continentale, gestiti da unità residenti). La classificazione NUTS deve anche prevedere la possibilità di statistiche per questo territorio extraregionale.
- (13) Le modifiche della classificazione NUTS saranno approntate dopo aver consultato accuratamente gli Stati membri.
- (14) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire l'armonizzazione delle statistiche regionali, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
- (15) La classificazione NUTS oggetto del presente regolamento dovrebbe sostituire la «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)» istituita finora dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali. Di conseguenza, tutti i riferimenti alla «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)» negli atti comunitari andrebbero intesi come riferimenti alla classificazione NUTS oggetto del presente regolamento.
- (16) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽²⁾, costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.
- (17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (18) A norma dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁴⁾ è stato consultato il comitato del programma statistico istituito dalla suddetta decisione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento mira ad istituire una classificazione statistica comune delle unità territoriali, in seguito denominata «NUTS», al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nella Comunità.
2. La classificazione NUTS di cui all'allegato I sostituisce la «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)» elaborata dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

Articolo 2

Struttura

1. La classificazione NUTS suddivide il territorio economico degli Stati membri, come definito dalla decisione 91/450/CEE in unità territoriali. Essa attribuisce a ogni unità territoriale un nome ed un codice specifici.
2. La classificazione NUTS è gerarchica. Ogni Stato membro è suddiviso in unità territoriali di livello NUTS 1, ognuna delle quali è suddivisa in unità territoriali di livello NUTS 2, a loro volta suddivise in unità territoriali di livello NUTS 3.
3. Tuttavia, una determinata unità territoriale può essere classificata a vari livelli NUTS.
4. Allo stesso livello NUTS due unità territoriali diverse nello stesso Stato membro non possono essere identificate dallo stesso nome. Se due unità territoriali in Stati membri diversi hanno lo stesso nome, al nome delle unità territoriali è aggiunto l'identificatore del paese.
5. In ogni Stato membro possono sussistere ulteriori livelli gerarchici di dettaglio, decisi dallo Stato membro, che suddividono il livello NUTS 3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sull'opportunità di istituire norme su scala europea per livelli più particolareggiati nella classificazione NUTS.

Articolo 3

Criteri di classificazione

1. Le unità amministrative esistenti all'interno degli Stati membri costituiscono il primo criterio di definizione delle unità territoriali.

⁽¹⁾ GU L 240 del 29.8.1991, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

A tal fine, per «unità amministrativa» si intende una zona geografica in cui un'autorità amministrativa ha la competenza di prendere decisioni amministrative o politiche per tale zona, all'interno del quadro giuridico e istituzionale dello Stato membro.

2. Per stabilire in quale livello NUTS debba essere classificata una determinata classe di unità amministrative di uno Stato membro, si considera la dimensione media della classe di unità amministrative dal punto di vista della popolazione facendo riferimento alla tabella seguente:

Livello	Minimo	Massimo
NUTS 1	3 milioni	7 milioni
NUTS 2	800 000	3 milioni
NUTS 3	150 000	800 000

Se la popolazione di un intero Stato membro è inferiore al limite minimo per un determinato livello NUTS, l'intero Stato membro costituisce una unità territoriale NUTS per tale livello.

3. Ai fini del presente regolamento, la popolazione di un'unità territoriale comprende le persone che risiedono abitualmente in questa zona.

4. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono elencate nell'allegato II. Gli emendamenti dell'allegato II sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

5. Se, per un determinato livello NUTS, nello Stato membro non esistono unità amministrative di dimensione opportuna, in conformità dei criteri elencati nel paragrafo 2, il livello NUTS sarà costituito aggregando un numero adeguato di unità amministrative contigue esistenti di dimensione minore. L'aggregazione terrà conto di pertinenti criteri quali le circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali o ambientali.

Le unità risultanti dall'aggregazione sono definite in seguito «unità non amministrative». La dimensione delle unità non amministrative in uno Stato membro per un determinato livello NUTS deve rientrare nei limiti indicati dalla tabella di cui al paragrafo 2.

Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, singole unità non amministrative possono tuttavia non rientrare nei suddetti limiti in determinate circostanze geografiche, socio-economiche, storiche, culturali o ambientali specialmente nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche.

Articolo 4

Componenti della NUTS

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica l'elenco dei componenti di ogni unità territoriale NUTS di livello 3, ovvero l'elenco delle unità amministrative più piccole di cui all'allegato III, trasmesse dagli Stati membri.

Gli emendamenti dell'allegato III sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Entro il primo semestre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i cambiamenti dei componenti per l'anno precedente, che possano avere effetti sui confini del livello NUTS 3, rispettando in tal modo il formato elettronico dei dati richiesto dalla Commissione.

Articolo 5

Emendamenti della NUTS

1. Gli Stati membri informano la Commissione di:

a) tutte le modifiche intervenute nelle unità amministrative nella misura in cui possano avere effetti sulla classificazione NUTS di cui all'allegato I o sui contenuti degli allegati II e III;

b) tutte le altre modifiche a livello nazionale che possano avere effetti sulla classificazione NUTS, secondo i criteri di classificazione di cui all'articolo 3.

2. Le modifiche dei confini del livello NUTS 3 dovute a modifiche delle unità amministrative più piccole di cui all'allegato III:

a) non sono considerate emendamenti della classificazione NUTS se comportano un trasferimento di popolazione uguale o inferiore all'1 % delle unità territoriali NUTS 3 interessate;

b) sono considerate emendamenti della classificazione NUTS, a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se comportano un trasferimento di popolazione superiore all'1 % delle unità territoriali NUTS 3 interessate.

3. Gli emendamenti della classificazione NUTS per le unità non amministrative di uno Stato membro, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 5, possono essere apportati se, al livello NUTS in questione, tale modifica riduce la deviazione media della dimensione in termini di popolazione di tutte le unità territoriali dell'Unione europea.

4. Gli emendamenti della classificazione NUTS sono adottati nel secondo semestre dall'anno civile secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, rispettando un intervallo minimo di tre anni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3. Ciononostante, nel caso di una riorganizzazione sostanziale della pertinente struttura amministrativa di uno Stato membro, gli emendamenti della classificazione NUTS possono essere adottati ad intervalli inferiori a tre anni.

Le misure di attuazione della Commissione di cui al primo comma entrano in vigore, per quanto attiene alla trasmissione dei dati alla Commissione, il 1° gennaio del secondo anno dopo l'adozione.

5. Allorché è apportato un emendamento alla classificazione NUTS, lo Stato membro in questione comunica alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi. L'elenco delle serie e la loro durata sono specificati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, tenendo conto della possibilità concreta di fornirle. Tali serie devono essere fornite entro due anni dall'adozione dell'emendamento della classificazione NUTS.

Articolo 6

Gestione

La Commissione adotta le misure necessarie a garantire una gestione coerente della classificazione NUTS. Tali misure possono includere, in particolare:

- a) l'elaborazione e l'aggiornamento di note esplicative della NUTS;
- b) l'analisi di problemi legati derivanti dall'applicazione della NUTS per la classificazione delle unità territoriali degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Articolo 7

Procedura

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom (in seguito denominato «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Relazione

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYG

ALLEGATO I

Classificazione NUTS (codice — nome)

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
BE			BELGIQUE-BELGIË
BE1	RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST		
BE10		Région de Bruxelles-Capitale Brussels Hoofdstedelijk Gewest	
BE100			Arr. (1) de Bruxelles-Capitale Arr. van Brussel-Hoofdstad
BE2	VLAAMS GEWEST		
BE21		Prov. (2) Antwerpen	
BE211			Arr. Antwerpen
BE212			Arr. Mechelen
BE213			Arr. Turnhout
BE22		Prov. Limburg (B)	
BE221			Arr. Hasselt
BE222			Arr. Maaseik
BE223			Arr. Tongeren
BE23		Prov. Oost-Vlaanderen	
BE231			Arr. Aalst
BE232			Arr. Dendermonde
BE233			Arr. Eeklo
BE234			Arr. Gent
BE235			Arr. Oudenaarde
BE236			Arr. Sint-Niklaas
BE24		Prov. Vlaams-Brabant	
BE241			Arr. Halle-Vilvoorde
BE242			Arr. Leuven
BE25		Prov. West-Vlaanderen	
BE251			Arr. Brugge
BE252			Arr. Diksmuide
BE253			Arr. Ieper
BE254			Arr. Kortrijk
BE255			Arr. Oostende
BE256			Arr. Roeselare
BE257			Arr. Tielt
BE258			Arr. Veurne
BE3	RÉGION WALLONNE		
BE31		Prov. Brabant wallon	
BE310			Arr. Nivelles
BE32		Prov. Hainaut	
BE321			Arr. Ath
BE322			Arr. Charleroi
BE323			Arr. Mons
BE324			Arr. Mouscron
BE325			Arr. Soignies
BE326			Arr. Thuin

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
BE327			Arr. Tournai
BE33		Prov. Liège	
BE331			Arr. Huy
BE332			Arr. Liège
BE333			Arr. Verviers
BE334			Arr. Waremme
BE34		Prov. Luxembourg (B)	
BE341			Arr. Arlon
BE342			Arr. Bastogne
BE343			Arr. Marche-en-Famenne
BE344			Arr. Neufchâteau
BE345			Arr. Virton
BE35		Prov. Namur	
BE351			Arr. Dinant
BE352			Arr. Namur
BE353			Arr. Philippeville
BEZ	EXTRA-REGIO		
BEZZ		Extra-Regio	
BEZZZ			Extra-Regio
DK			DANMARK
DK0	DANMARK		
DK00		Danmark	
DK001			Københavns og Frederiksberg Kommuner
DK002			Københavns Amt
DK003			Frederiksborg Amt
DK004			Roskilde Amt
DK005			Vestsjællands Amt
DK006			Storstrøms Amt
DK007			Bornholms Amt
DK008			Fyns Amt
DK009			Sønderjyllands Amt
DK00A			Ribe Amt
DK00B			Vejle Amt
DK00C			Ringkøbing Amt
DK00D			Århus Amt
DK00E			Viborg Amt
DK00F			Nordjyllands Amt
DKZ	EXTRA-REGIO		
DKZZ		Extra-Regio	
DKZZZ			Extra-Regio
DE			DEUTSCHLAND
DE1	BADEN-WÜRTTEMBERG		
DE11		Stuttgart	
DE111			Stuttgart, Stadtkreis
DE112			Böblingen
DE113			Esslingen
DE114			Göppingen
DE115			Ludwigsburg

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE116			Rems-Murr-Kreis
DE117			Heilbronn, Stadtkreis
DE118			Heilbronn, Landkreis
DE119			Hohenlohekreis
DE11A			Schwäbisch Hall
DE11B			Main-Tauber-Kreis
DE11C			Heidenheim
DE11D			Ostalbkreis
DE12		Karlsruhe	
DE121			Baden-Baden, Stadtkreis
DE122			Karlsruhe, Stadtkreis
DE123			Karlsruhe, Landkreis
DE124			Rastatt
DE125			Heidelberg, Stadtkreis
DE126			Mannheim, Stadtkreis
DE127			Neckar-Odenwald-Kreis
DE128			Rhein-Neckar-Kreis
DE129			Pforzheim, Stadtkreis
DE12A			Calw
DE12B			Enzkreis
DE12C			Freudenstadt
DE13		Freiburg	
DE131			Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
DE132			Breisgau-Hochschwarzwald
DE133			Emmendingen
DE134			Ortenaukreis
DE135			Rottweil
DE136			Schwarzwald-Baar-Kreis
DE137			Tuttlingen
DE138			Konstanz
DE139			Lörrach
DE13A			Waldshut
DE14		Tübingen	
DE141			Reutlingen
DE142			Tübingen, Landkreis
DE143			Zollernalbkreis
DE144			Ulm, Stadtkreis
DE145			Alb-Donau-Kreis
DE146			Biberach
DE147			Bodenseekreis
DE148			Ravensburg
DE149			Sigmaringen

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE2	BAYERN		
DE21		Oberbayern	
DE211			Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
DE212			München, Kreisfreie Stadt
DE213			Rosenheim, Kreisfreie Stadt
DE214			Altötting
DE215			Berchtesgadener Land
DE216			Bad Tölz-Wolfratshausen
DE217			Dachau
DE218			Ebersberg
DE219			Eichstätt
DE21A			Erding
DE21B			Freising
DE21C			Fürstenfeldbruck
DE21D			Garmisch-Partenkirchen
DE21E			Landsberg a. Lech
DE21F			Miesbach
DE21G			Mühldorf a. Inn
DE21H			München, Landkreis
DE21I			Neuburg-Schrobenhausen
DE21J			Pfaffenhofen a. d. Ilm
DE21K			Rosenheim, Landkreis
DE21L			Starnberg
DE21M			Traunstein
DE21N			Weilheim-Schongau
DE22		Niederbayern	
DE221			Landshut, Kreisfreie Stadt
DE222			Passau, Kreisfreie Stadt
DE223			Straubing, Kreisfreie Stadt
DE224			Deggendorf
DE225			Freyung-Grafenau
DE226			Kelheim
DE227			Landshut, Landkreis
DE228			Passau, Landkreis
DE229			Regen
DE22A			Rottal-Inn
DE22B			Straubing-Bogen
DE22C			Dingolfing-Landau

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE23		Oberpfalz	
DE231			Amberg, Kreisfreie Stadt
DE232			Regensburg, Kreisfreie Stadt
DE233			Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt
DE234			Amberg-Sulzbach
DE235			Cham
DE236			Neumarkt i. d. OPf.
DE237			Neustadt a. d. Waldnaab
DE238			Regensburg, Landkreis
DE239			Schwandorf
DE23A			Tirschenreuth
DE24		Oberfranken	
DE241			Bamberg, Kreisfreie Stadt
DE242			Bayreuth, Kreisfreie Stadt
DE243			Coburg, Kreisfreie Stadt
DE244			Hof, Kreisfreie Stadt
DE245			Bamberg, Landkreis
DE246			Bayreuth, Landkreis
DE247			Coburg, Landkreis
DE248			Forchheim
DE249			Hof, Landkreis
DE24A			Kronach
DE24B			Kulmbach
DE24C			Lichtenfels
DE24D			Wunsiedel i. Fichtelgebirge
DE25		Mittelfranken	
DE251			Ansbach, Kreisfreie Stadt
DE252			Erlangen, Kreisfreie Stadt
DE253			Fürth, Kreisfreie Stadt
DE254			Nürnberg, Kreisfreie Stadt
DE255			Schwabach, Kreisfreie Stadt
DE256			Ansbach, Landkreis
DE257			Erlangen-Höchstadt
DE258			Fürth, Landkreis
DE259			Nürnberger Land
DE25A			Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
DE25B			Roth
DE25C			Weißenburg-Gunzenhausen

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE26		Unterfranken	
DE261			Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt
DE262			Schweinfurt, Kreisfreie Stadt
DE263			Würzburg, Kreisfreie Stadt
DE264			Aschaffenburg, Landkreis
DE265			Bad Kissingen
DE266			Rhön-Grabfeld
DE267			Haßberge
DE268			Kitzingen
DE269			Miltenberg
DE26A			Main-Spessart
DE26B			Schweinfurt, Landkreis
DE26C			Würzburg, Landkreis
DE27		Schwaben	
DE271			Augsburg, Kreisfreie Stadt
DE272			Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt
DE273			Kempton (Allgäu), Kreisfreie Stadt
DE274			Memmingen, Kreisfreie Stadt
DE275			Aichach-Friedberg
DE276			Augsburg, Landkreis
DE277			Dillingen a. d. Donau
DE278			Günzburg
DE279			Neu-Ulm
DE27A			Lindau (Bodensee)
DE27B			Ostallgäu
DE27C			Unterallgäu
DE27D			Donau-Ries
DE27E			Oberallgäu
DE3	BERLIN		
DE30		Berlin	
DE300			Berlin
DE4	BRANDENBURG		
DE41		Brandenburg - Nordost	
DE411			Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt
DE412			Barnim
DE413			Märkisch-Oderland
DE414			Oberhavel
DE415			Oder-Spree
DE416			Ostprignitz-Ruppin
DE417			Prignitz
DE418			Uckermark

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE42		Brandenburg - Südwest	
DE421			Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt
DE422			Cottbus, Kreisfreie Stadt
DE423			Potsdam, Kreisfreie Stadt
DE424			Dahme-Spreewald
DE425			Elbe-Elster
DE426			Havelland
DE427			Oberspreewald-Lausitz
DE428			Potsdam-Mittelmark
DE429			Spree-Neiße
DE42A			Teltow-Fläming
DE5	BREMEN		
DE50		Bremen	
DE501			Bremen, Kreisfreie Stadt
DE502			Bremerhaven, Kreisfreie Stadt
DE6	HAMBURG		
DE60		Hamburg	
DE600			Hamburg
DE7	HESSEN		
DE71		Darmstadt	
DE711			Darmstadt, Kreisfreie Stadt
DE712			Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
DE713			Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt
DE714			Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
DE715			Bergstraße
DE716			Darmstadt-Dieburg
DE717			Groß-Gerau
DE718			Hochtaunuskreis
DE719			Main-Kinzig-Kreis
DE71A			Main-Taunus-Kreis
DE71B			Odenwaldkreis
DE71C			Offenbach, Landkreis
DE71D			Rheingau-Taunus-Kreis
DE71E			Wetteraukreis
DE72		Gießen	
DE721			Gießen, Landkreis
DE722			Lahn-Dill-Kreis
DE723			Limburg-Weilburg
DE724			Marburg-Biedenkopf

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE725			Vogelsbergkreis
DE73		Kassel	
DE731			Kassel, Kreisfreie Stadt
DE732			Fulda
DE733			Hersfeld-Rotenburg
DE734			Kassel, Landkreis
DE735			Schwalm-Eder-Kreis
DE736			Waldeck-Frankenberg
DE737			Werra-Meißner-Kreis
DE8	MECKLENBURG-VORPOMMERN		
DE80		Mecklenburg-Vorpommern	
DE801			Greifswald, Kreisfreie Stadt
DE802			Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt
DE803			Rostock, Kreisfreie Stadt
DE804			Schwerin, Kreisfreie Stadt
DE805			Stralsund, Kreisfreie Stadt
DE806			Wismar, Kreisfreie Stadt
DE807			Bad Doberan
DE808			Demmin
DE809			Güstrow
DE80A			Ludwigslust
DE80B			Mecklenburg-Strelitz
DE80C			Müritz
DE80D			Nordvorpommern
DE80E			Nordwestmecklenburg
DE80F			Ostvorpommern
DE80G			Parchim
DE80H			Rügen
DE80I			Uecker-Randow
DE9	NIEDERSACHSEN		
DE91		Braunschweig	
DE911			Braunschweig, Kreisfreie Stadt
DE912			Salzgitter, Kreisfreie Stadt
DE913			Wolfsburg, Kreisfreie Stadt
DE914			Gifhorn
DE915			Göttingen
DE916			Goslar
DE917			Helmstedt
DE918			Northeim
DE919			Osterode am Harz
DE91A			Peine
DE91B			Wolfenbüttel

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE92		Hannover	
DE922			Diepholz
DE923			Hamelnd-Pyrmont
DE925			Hildesheim
DE926			Holzminen
DE927			Nienburg (Weser)
DE928			Schaumburg
DE929			Region Hannover
DE93		Lüneburg	
DE931			Celle
DE932			Cuxhaven
DE933			Harburg
DE934			Lüchow-Dannenberg
DE935			Lüneburg, Landkreis
DE936			Osterholz
DE937			Rotenburg (Wümme)
DE938			Soltau-Fallingbostel
DE939			Stade
DE93A			Uelzen
DE93B			Verden
DE94		Weser-Ems	
DE941			Delmenhorst, Kreisfreie Stadt
DE942			Emden, Kreisfreie Stadt
DE943			Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt
DE944			Osnabrück, Kreisfreie Stadt
DE945			Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt
DE946			Ammerland
DE947			Aurich
DE948			Cloppenburg
DE949			Emsland
DE94A			Friesland
DE94B			Grafschaft Bentheim
DE94C			Leer
DE94D			Oldenburg, Landkreis
DE94E			Osnabrück, Landkreis
DE94F			Vechta
DE94G			Wesermarsch
DE94H			Wittmund

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DEA	NORDRHEIN-WESTFALEN		
DEA1		Düsseldorf	
DEA11			Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
DEA12			Duisburg, Kreisfreie Stadt
DEA13			Essen, Kreisfreie Stadt
DEA14			Krefeld, Kreisfreie Stadt
DEA15			Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
DEA16			Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt
DEA17			Oberhausen, Kreisfreie Stadt
DEA18			Remscheid, Kreisfreie Stadt
DEA19			Solingen, Kreisfreie Stadt
DEA1A			Wuppertal, Kreisfreie Stadt
DEA1B			Kleve
DEA1C			Mettmann
DEA1D			Neuss
DEA1E			Viersen
DEA1F			Wesel
DEA2		Köln	
DEA21			Aachen, Kreisfreie Stadt
DEA22			Bonn, Kreisfreie Stadt
DEA23			Köln, Kreisfreie Stadt
DEA24			Leverkusen, Kreisfreie Stadt
DEA25			Aachen, Kreis
DEA26			Düren
DEA27			Erftkreis
DEA28			Euskirchen
DEA29			Heinsberg
DEA2A			Oberbergischer Kreis
DEA2B			Rheinisch-Bergischer Kreis
DEA2C			Rhein-Sieg-Kreis
DEA3		Münster	
DEA31			Bottrop, Kreisfreie Stadt
DEA32			Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt
DEA33			Münster, Kreisfreie Stadt
DEA34			Borken
DEA35			Coesfeld
DEA36			Recklinghausen
DEA37			Steinfurt
DEA38			Warendorf

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DEA4		Detmold	
DEA41			Bielefeld, Kreisfreie Stadt
DEA42			Gütersloh
DEA43			Herford
DEA44			Höxter
DEA45			Lippe
DEA46			Minden-Lübbecke
DEA47			Paderborn
DEA5		Arnsberg	
DEA51			Bochum, Kreisfreie Stadt
DEA52			Dortmund, Kreisfreie Stadt
DEA53			Hagen, Kreisfreie Stadt
DEA54			Hamm, Kreisfreie Stadt
DEA55			Herne, Kreisfreie Stadt
DEA56			Ennepe-Ruhr-Kreis
DEA57			Hochsauerlandkreis
DEA58			Märkischer Kreis
DEA59			Olpe
DEA5A			Siegen-Wittgenstein
DEA5B			Soest
DEA5C			Unna
DEB	RHEINLAND-PFALZ		
DEB1		Koblenz	
DEB11			Koblenz, Kreisfreie Stadt
DEB12			Ahrweiler
DEB13			Altenkirchen (Westerwald)
DEB14			Bad Kreuznach
DEB15			Birkenfeld
DEB16			Cochem-Zell
DEB17			Mayen-Koblenz
DEB18			Neuwied
DEB19			Rhein-Hunsrück-Kreis
DEB1A			Rhein-Lahn-Kreis
DEB1B			Westerwaldkreis
DEB2		Trier	
DEB21			Trier, Kreisfreie Stadt
DEB22			Berncastel-Wittlich
DEB23			Bitburg-Prüm
DEB24			Daun
DEB25			Trier-Saarburg

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DEB3		Rheinhessen-Pfalz	
DEB31			Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt
DEB32			Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt
DEB33			Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt
DEB34			Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt
DEB35			Mainz, Kreisfreie Stadt
DEB36			Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt
DEB37			Pirmasens, Kreisfreie Stadt
DEB38			Speyer, Kreisfreie Stadt
DEB39			Worms, Kreisfreie Stadt
DEB3A			Zweibrücken, Kreisfreie Stadt
DEB3B			Alzey-Worms
DEB3C			Bad Dürkheim
DEB3D			Donnersbergkreis
DEB3E			Germersheim
DEB3F			Kaiserslautern, Landkreis
DEB3G			Kusel
DEB3H			Südliche Weinstraße
DEB3I			Ludwigshafen, Landkreis
DEB3J			Mainz-Bingen
DEB3K			Südwestpfalz
DEC	SAARLAND		
DEC0		Saarland	
DEC01			Stadtverband Saarbrücken
DEC02			Merzig-Wadern
DEC03			Neunkirchen
DEC04			Saarlouis
DEC05			Saarpfalz-Kreis
DEC06			St. Wendel
DED	SACHSEN		
DED1		Chemnitz	
DED11			Chemnitz, Kreisfreie Stadt
DED12			Plauen, Kreisfreie Stadt
DED13			Zwickau, Kreisfreie Stadt
DED14			Annaberg
DED15			Chemnitzer Land

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DED16			Freiberg
DED17			Vogtlandkreis
DED18			Mittlerer Erzgebirgskreis
DED19			Mittweida
DED1A			Stollberg
DED1B			Aue-Schwarzenberg
DED1C			Zwickauer Land
DED2		Dresden	
DED21			Dresden, Kreisfreie Stadt
DED22			Görlitz, Kreisfreie Stadt
DED23			Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt
DED24			Bautzen
DED25			Meißen
DED26			Niederschlesischer Oberlausitzkreis
DED27			Riesa-Großenhain
DED29			Sächsische Schweiz
DED28			Löbau-Zittau
DED2A			Weißeritzkreis
DED2B			Kamenz
DED3		Leipzig	
DED31			Leipzig, Kreisfreie Stadt
DED32			Delitzsch
DED33			Döbeln
DED34			Leipziger Land
DED35			Muldentalkreis
DED36			Torgau-Oschatz
DEE	SACHSEN-ANHALT		
DEE1		Dessau	
DEE11			Dessau, Kreisfreie Stadt
DEE12			Anhalt-Zerbst
DEE13			Bernburg
DEE14			Bitterfeld
DEE15			Köthen
DEE16			Wittenberg
DEE2		Halle	
DEE21			Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
DEE22			Burgenlandkreis
DEE23			Mansfelder Land
DEE24			Merseburg-Querfurt
DEE25			Saalkreis
DEE26			Sangerhausen
DEE27			Weißenfels

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DEE3		Magdeburg	
DEE31			Magdeburg, Kreisfreie Stadt
DEE32			Aschersleben-Staßfurt
DEE33			Bördekreis
DEE34			Halberstadt
DEE35			Jerichower Land
DEE36			Ohrekreis
DEE37			Stendal
DEE38			Quedlinburg
DEE39			Schönebeck
DEE3A			Wernigerode
DEE3B			Altmarkkreis Salzwedel
DEF	SCHLESWIG-HOLSTEIN		
DEF0		Schleswig-Holstein	
DEF01			Flensburg, Kreisfreie Stadt
DEF02			Kiel, Kreisfreie Stadt
DEF03			Lübeck, Kreisfreie Stadt
DEF04			Neumünster, Kreisfreie Stadt
DEF05			Dithmarschen
DEF06			Herzogtum Lauenburg
DEF07			Nordfriesland
DEF08			Ostholstein
DEF09			Pinneberg
DEF0A			Plön
DEF0B			Rendsburg-Eckernförde
DEF0C			Schleswig-Flensburg
DEF0D			Segeberg
DEF0E			Steinburg
DEF0F			Stormarn
DEG	THÜRINGEN		
DEG0		Thüringen	
DEG01			Erfurt, Kreisfreie Stadt
DEG02			Gera, Kreisfreie Stadt
DEG03			Jena, Kreisfreie Stadt
DEG04			Suhl, Kreisfreie Stadt
DEG05			Weimar, Kreisfreie Stadt
DEG06			Eichsfeld
DEG07			Nordhausen
DEG09			Unstrut-Hainich-Kreis

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DEG0A			Kyffhäuserkreis
DEG0B			Schmalkalden-Meiningen
DEG0C			Gotha
DEG0D			Sömmerda
DEG0E			Hildburghausen
DEG0F			Ilm-Kreis
DEG0G			Weimarer Land
DEG0H			Sonneberg
DEG0I			Saalfeld-Rudolstadt
DEG0J			Saale-Holzland-Kreis
DEG0K			Saale-Orla-Kreis
DEG0L			Greiz
DEG0M			Altenburger Land
DEG0N			Eisenach, Kreisfreie Stadt
DEG0P			Wartburgkreis
DEZ	EXTRA-REGIO		
DEZZ		Extra-Regio	
DEZZZ			Extra-Regio
GR			ΕΛΛΑΔΑ
GR1	ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ		
GR11		Ανατολική Μακεδονία, Θράκη	
GR111			Έβρος
GR112			Ξάνθη
GR113			Ροδόπη
GR114			Δράμα
GR115			Καβάλα
GR12		Κεντρική Μακεδονία	
GR121			Ημαθία
GR122			Θεσσαλονίκη
GR123			Κιλκίς
GR124			Πέλλα
GR125			Πιερία
GR126			Σέρρες
GR127			Χαλκιδική
GR13		Δυτική Μακεδονία	
GR131			Γρεσσενά
GR132			Καστοριά
GR133			Κοζάνη
GR134			Φλώρινα

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
GR14		Θεσσαλία	
GR141			Καρδίτσα
GR142			Λάρισα
GR143			Μαγνησία
GR144			Τρίκαλα
GR2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ		
GR21		Ήπειρος	
GR211			Άρτα
GR212			Θεσπρωτία
GR213			Ιωάννινα
GR214			Πρέβεζα
GR22		Ιόνια Νησιά	
GR221			Ζάκυνθος
GR222			Κέρκυρα
GR223			Κεφαλληνία
GR224			Λευκάδα
GR23		Δυτική Ελλάδα	
GR231			Αιτωλοακαρνανία
GR232			Αχαΐα
GR233			Ηλεία
GR24		Στερεά Ελλάδα	
GR241			Βοιωτία
GR242			Εύβοια
GR243			Ευρυτανία
GR244			Φθιώτιδα
GR245			Φωκίδα
GR25		Πελοπόννησος	
GR251			Αργολίδα
GR252			Αρκαδία
GR253			Κορινθία
GR254			Λακωνία
GR255			Μεσσηνία
GR3	ΑΤΤΙΚΗ		
GR30		Αττική	
GR300			Αττική
GR4	ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ		
GR41		Βόρειο Αιγαίο	
GR411			Λέσβος
GR412			Σάμος
GR413			Χίος

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
GR42		Νότιο Αιγαίο	
GR421			Δωδεκάνησος
GR422			Κυκλάδες
GR43		Κρήτη	
GR431			Ηράκλειο
GR432			Λασιθί
GR433			Ρεθύμνη
GR434			Χανιά
GRZ	EXTRA-REGIO		
GRZZ		Extra-Regio	
GRZZZ			Extra-Regio
ES			ESPAÑA
ES1	NOROESTE		
ES11		Galicia	
ES111			A Coruña
ES112			Lugo
ES113			Ourense
ES114			Pontevedra
ES12		Principado de Asturias	
ES120			Asturias
ES13		Cantabria	
ES130			Cantabria
ES2	NORESTE		
ES21		País Vasco	
ES211			Álava
ES212			Guipúzcoa
ES213			Vizcaya
ES22		Comunidad Foral de Navarra	
ES220			Navarra
ES23		La Rioja	
ES230			La Rioja
ES24		Aragón	
ES241			Huesca
ES242			Teruel
ES243			Zaragoza
ES3	COMUNIDAD DE MADRID		
ES30		Comunidad de Madrid	
ES300			Madrid

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
ES4	CENTRO (E)	Castilla y León	
ES41			
ES411			Ávila
ES412			Burgos
ES413			León
ES414			Palencia
ES415			Salamanca
ES416			Segovia
ES417			Soria
ES418			Valladolid
ES419		Zamora	
ES42		Castilla-La Mancha	
ES421			Albacete
ES422			Ciudad Real
ES423			Cuenca
ES424			Guadalajara
ES425		Toledo	
ES43		Extremadura	
ES431			Badajoz
ES432			Cáceres
ES5	ESTE	Cataluña	
ES51			
ES511			Barcelona
ES512			Girona
ES513			Lleida
ES514		Tarragona	
ES52		Comunidad Valenciana	
ES521			Alicante/Alacant
ES522			Castellón/Castelló
ES523		Valencia/València	
ES53	Illes Balears		
ES530		Illes Balears	
ES6	SUR	Andalucía	
ES61			
ES611			Almería
ES612			Cádiz
ES613			Córdoba
ES614			Granada
ES615			Huelva
ES616			Jaén
ES617			Málaga
ES618			Sevilla

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
ES62		Región de Murcia	
ES620			Murcia
ES63		Ciudad Autónoma de Ceuta	
ES630			Ceuta
ES64		Ciudad Autónoma de Melilla	
ES640			Melilla
ES7	CANARIAS		
ES70		Canarias	
ES701			Las Palmas
ES702			Santa Cruz de Tenerife
ESZ	EXTRA-REGIO		
ESZZ		Extra-Regio	
ESZZZ			Extra-Regio
FR			FRANCE
FR1	ÎLE DE FRANCE		
FR10		Île de France	
FR101			Paris
FR102			Seine-et-Marne
FR103			Yvelines
FR104			Essonne
FR105			Hauts-de-Seine
FR106			Seine-Saint-Denis
FR107			Val-de-Marne
FR108			Val-d'Oise
FR2	BASSIN PARISIEN		
FR21		Champagne-Ardenne	
FR211			Ardennes
FR212			Aube
FR213			Marne
FR214			Haute-Marne
FR22		Picardie	
FR221			Aisne
FR222			Oise
FR223			Somme
FR23		Haute-Normandie	
FR231			Eure
FR232			Seine-Maritime
FR24		Centre	
FR241			Cher
FR242			Eure-et-Loir
FR243			Indre
FR244			Indre-et-Loire
FR245			Loir-et-Cher
FR246			Loiret

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
FR25		Basse-Normandie	
FR251			Calvados
FR252			Manche
FR253			Orne
FR26		Bourgogne	
FR261			Côte-d'Or
FR262			Nièvre
FR263			Saône-et-Loire
FR264			Yonne
FR3	NORD - PAS-DE-CALAIS		
FR30		Nord - Pas-de-Calais	
FR301			Nord
FR302			Pas-de-Calais
FR4	EST		
FR41		Lorraine	
FR413			Moselle
FR411			Meurthe-et-Moselle
FR412			Meuse
FR414			Vosges
FR42		Alsace	
FR421			Bas-Rhin
FR422			Haut-Rhin
FR43		Franche-Comté	
FR431			Doubs
FR432			Jura
FR433			Haute-Saône
FR434			Territoire de Belfort
FR5	OUEST		
FR51		Pays de la Loire	
FR511			Loire-Atlantique
FR512			Maine-et-Loire
FR513			Mayenne
FR514			Sarthe
FR515			Vendée
FR52		Bretagne	
FR521			Côtes-d'Armor
FR522			Finistère
FR523			Ille-et-Vilaine
FR524			Morbihan

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
FR53		Poitou-Charentes	
FR531			Charente
FR532			Charente-Maritime
FR533			Deux-Sèvres
FR534			Vienne
FR6	SUD-OUEST		
FR61		Aquitaine	
FR611			Dordogne
FR612			Gironde
FR613			Landes
FR614			Lot-et-Garonne
FR615			Pyrénées-Atlantiques
FR62		Midi-Pyrénées	
FR621			Ariège
FR622			Aveyron
FR623			Haute-Garonne
FR624			Gers
FR625			Lot
FR626			Hautes-Pyrénées
FR627			Tarn
FR628			Tarn-et-Garonne
FR63		Limousin	
FR631			Corrèze
FR632			Creuse
FR633			Haute-Vienne
FR7	CENTRE-EST		
FR71		Rhône-Alpes	
FR711			Ain
FR712			Ardèche
FR713			Drôme
FR714			Isère
FR715			Loire
FR716			Rhône
FR717			Savoie
FR718			Haute-Savoie
FR72		Auvergne	
FR721			Allier
FR722			Cantal
FR723			Haute-Loire
FR724			Puy-de-Dôme

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
FR8	MÉDITERRANÉE		
FR81		Languedoc-Roussillon	
FR811			Aude
FR812			Gard
FR813			Hérault
FR814			Lozère
FR815			Pyrénées-Orientales
FR82		Provence-Alpes-Côte d'Azur	
FR821			Alpes-de-Haute-Provence
FR822			Hautes-Alpes
FR823			Alpes-Maritimes
FR824			Bouches-du-Rhône
FR825			Var
FR826			Vaucluse
FR83		Corse	
FR831			Corse-du-Sud
FR832			Haute-Corse
FR9	DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER		
FR91		Guadeloupe	
FR910			Guadeloupe
FR92		Martinique	
FR920			Martinique
FR93		Guyane	
FR930			Guyane
FR94		Réunion	
FR940			Réunion
FRZ	EXTRA-REGIO		
FRZZ		Extra-Regio	
FRZZZ			Extra-Regio
IE			IRELAND
IE0	IRELAND		
IE01		Border, Midland and Western	
IE011			Border
IE012			Midland
IE013			West
IE02		Southern and Eastern	
IE021			Dublin
IE022			Mid-East
IE023			Mid-West
IE024			South-East (IRL)
IE025			South-West (IRL)

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
IEZ	EXTRA-REGIO		
IEZZ		Extra-Regio	
IEZZZ			Extra-Regio
IT			ITALIA
ITC	NORD-OVEST		
ITC1		Piemonte	
ITC11			Torino
ITC12			Vercelli
ITC13			Biella
ITC14			Verbano-Cusio-Ossola
ITC15			Novara
ITC16			Cuneo
ITC17			Asti
ITC18			Alessandria
ITC2		Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	
ITC20			Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3		Liguria	
ITC31			Imperia
ITC32			Savona
ITC33			Genova
ITC34			La Spezia
ITC4		Lombardia	
ITC41			Varese
ITC42			Como
ITC43			Lecco
ITC44			Sondrio
ITC45			Milano
ITC46			Bergamo
ITC47			Brescia
ITC48			Pavia
ITC49			Lodi
ITC4A			Cremona
ITC4B			Mantova
ITD	NORD-EST		
ITD1		Provincia Autonoma Bolzano/ Bozen ⁽³⁾	
ITD10			Bolzano-Bozen
ITD2		Provincia Autonoma Trento ⁽³⁾	
ITD20			Trento

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
ITD3		Veneto	
ITD31			Verona
ITD32			Vicenza
ITD33			Belluno
ITD34			Treviso
ITD35			Venezia
ITD36			Padova
ITD37			Rovigo
ITD4		Friuli-Venezia Giulia	
ITD41			Pordenone
ITD42			Udine
ITD43			Gorizia
ITD44			Trieste
ITD5		Emilia-Romagna	
ITD51			Piacenza
ITD52			Parma
ITD53			Reggio nell'Emilia
ITD54			Modena
ITD55			Bologna
ITD56			Ferrara
ITD57			Ravenna
ITD58			Forlì-Cesena
ITD59			Rimini
ITE	CENTRO (I)		
ITE1		Toscana	
ITE11			Massa-Carrara
ITE12			Lucca
ITE13			Pistoia
ITE14			Firenze
ITE15			Prato
ITE16			Livorno
ITE17			Pisa
ITE18			Arezzo
ITE19			Siena
ITE1A			Grosseto
ITE2		Umbria	
ITE21			Perugia
ITE22			Terni
ITE3		Marche	
ITE31			Pesaro e Urbino
ITE32			Ancona
ITE33			Macerata
ITE34			Ascoli Piceno

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
ITE4		Lazio	
ITE41			Viterbo
ITE42			Rieti
ITE43			Roma
ITE44			Latina
ITE45			Frosinone
ITF	SUD		
ITF1		Abruzzo	
ITF11			L'Aquila
ITF12			Teramo
ITF13			Pescara
ITF14			Chieti
ITF2		Molise	
ITF21			Isernia
ITF22			Campobasso
ITF3		Campania	
ITF31			Caserta
ITF32			Benevento
ITF33			Napoli
ITF34			Avellino
ITF35			Salerno
ITF4		Puglia	
ITF41			Foggia
ITF42			Bari
ITF43			Taranto
ITF44			Brindisi
ITF45			Lecce
ITF5		Basilicata	
ITF51			Potenza
ITF52			Matera
ITF6		Calabria	
ITF61			Cosenza
ITF62			Crotone
ITF63			Catanzaro
ITF64			Vibo Valentia
ITF65			Reggio di Calabria
ITG	ISOLE		
ITG1		Sicilia	
ITG11			Trapani
ITG12			Palermo
ITG13			Messina
ITG14			Agrigento
ITG15			Caltanissetta

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
ITG16			Enna
ITG17			Catania
ITG18			Ragusa
ITG19			Siracusa
ITG2		Sardegna	
ITG21			Sassari
ITG22			Nuoro
ITG23			Oristano
ITG24			Cagliari
ITZ	EXTRA-REGIO		
ITZZ		Extra-Regio	
ITZZZ			Extra-Regio
LU			LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
LU0	LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)		
LU00		Luxembourg (Grand-Duché)	
LU000			Luxembourg (Grand-Duché)
LUZ	EXTRA-REGIO		
LUZZ		Extra-Regio	
LUZZZ			Extra-Regio
NL			NEDERLAND
NL1	NOORD-NEDERLAND		
NL11		Groningen	
NL111			Oost-Groningen
NL112			Delfzijl en omgeving
NL113			Overig Groningen
NL12		Friesland	
NL121			Noord-Friesland
NL122			Zuidwest-Friesland
NL123			Zuidoost-Friesland
NL13		Drenthe	
NL131			Noord-Drenthe
NL132			Zuidoost-Drenthe
NL133			Zuidwest-Drenthe

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
NL2	OOST-NEDERLAND		
NL21		Overijssel	
NL211			Noord-Overijssel
NL212			Zuidwest-Overijssel
NL213			Twente
NL22		Gelderland	
NL221			Veluwe
NL222			Achterhoek
NL223			Arnhem/Nijmegen
NL224			Zuidwest-Gelderland
NL23		Flevoland	
NL230			Flevoland
NL3	WEST-NEDERLAND		
NL31		Utrecht	
NL310			Utrecht
NL32		Noord-Holland	
NL321			Kop van Noord-Holland
NL322			Alkmaar en omgeving
NL323			IJmond
NL324			Agglomeratie Haarlem
NL325			Zaanstreek
NL326			Groot-Amsterdam
NL327			Het Gooi en Vechtstreek
NL33		Zuid-Holland	
NL331			Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
NL332			Agglomeratie 's-Gravenhage
NL333			Delft en Westland
NL334			Oost-Zuid-Holland
NL335			Groot-Rijnmond
NL336			Zuidoost-Zuid-Holland
NL34		Zeeland	
NL341			Zeeuwsch-Vlaanderen
NL342			Overig Zeeland
NL4	ZUID-NEDERLAND		
NL41		Noord-Brabant	
NL411			West-Noord-Brabant
NL412			Midden-Noord-Brabant
NL413			Noordoost-Noord-Brabant
NL414			Zuidoost-Noord-Brabant
NL42		Limburg (NL)	
NL421			Noord-Limburg
NL422			Midden-Limburg
NL423			Zuid-Limburg

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
NLZ	EXTRA-REGIO		
NLZZ		Extra-Regio	
NLZZZ			Extra-Regio
AT			ÖSTERREICH
AT1	OSTÖSTERREICH		
AT11		Burgenland	
AT111			Mittelburgenland
AT112			Nordburgenland
AT113			Südburgenland
AT12		Niederösterreich	
AT121			Mostviertel-Eisenwurzen
AT122			Niederösterreich-Süd
AT123			Sankt Pölten
AT124			Waldviertel
AT125			Weinviertel
AT126			Wiener Umland/Nordteil
AT127			Wiener Umland/Südteil
AT13		Wien	
AT130			Wien
AT2	SÜDÖSTERREICH		
AT21		Kärnten	
AT211			Klagenfurt-Villach
AT212			Oberkärnten
AT213			Unterkärnten
AT22		Steiermark	
AT221			Graz
AT222			Liezen
AT223			Östliche Obersteiermark
AT224			Oststeiermark
AT225			West- und Südsteiermark
AT226			Westliche Obersteiermark
AT3	WESTÖSTERREICH		
AT31		Oberösterreich	
AT311			Innviertel
AT312			Linz-Wels
AT313			Mühlviertel
AT314			Steyr-Kirchdorf
AT315			Traunviertel

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
AT32		Salzburg	
AT321			Lungau
AT322			Pinzgau-Pongau
AT323			Salzburg und Umgebung
AT33		Tirol	
AT331			Außerfern
AT332			Innsbruck
AT333			Osttirol
AT334			Tiroler Oberland
AT335			Tiroler Unterland
AT34		Vorarlberg	
AT341			Bludenz-Bregenzer Wald
AT342			Rheintal-Bodenseegebiet
ATZ	EXTRA-REGIO		
ATZZ		Extra-Regio	
ATZZZ			Extra-Regio
PT			PORTUGAL
PT1	CONTINENTE		
PT11		Norte	
PT111			Minho-Lima
PT112			Cávado
PT113			Ave
PT114			Grande Porto
PT115			Tâmega
PT116			Entre Douro e Vouga
PT117			Douro
PT118			Alto Trás-os-Montes
PT15		Algarve	
PT150			Algarve
PT16		Centro (P)	
PT161			Baixo Vouga
PT162			Baixo Mondego
PT163			Pinhal Litoral
PT164			Pinhal Interior Norte
PT165			Dão-Lafões
PT166			Pinhal Interior Sul
PT167			Serra da Estrela
PT168			Beira Interior Norte
PT169			Beira Interior Sul
PT16A			Cova da Beira
PT16B			Oeste
PT16C			Médio Tejo

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
PT17		Lisboa	
PT171			Grande Lisboa
PT172			Península de Setúbal
PT18		Alentejo	
PT181			Alentejo Litoral
PT182			Alto Alentejo
PT183			Alentejo Central
PT184			Baixo Alentejo
PT185			Lezíria do Tejo
PT2	Região Autónoma dos AÇORES		
PT20		Região Autónoma dos Açores	
PT200			Região Autónoma dos Açores
PT3	Região Autónoma da MADEIRA		
PT30		Região Autónoma da Madeira	
PT300			Região Autónoma da Madeira
PTZ	EXTRA-REGIO		
PTZZ		Extra-Regio	
PTZZZ			Extra-Regio
FI			SUOMI/FINLAND
FI1	MANNER-SUOMI		
FI3		Itä-Suomi	
FI131			Etelä-Savo
FI132			Pohjois-Savo
FI133			Pohjois-Karjala
FI134			Kainuu
FI18		Etelä-Suomi	
FI181			Uusimaa
FI182			Itä-Uusimaa
FI183			Varsinais-Suomi
FI184			Kanta-Häme
FI185			Päijät-Häme
FI186			Kymenlaakso
FI187			Etelä-Karjala
FI19		Länsi-Suomi	
FI191			Satakunta
FI192			Pirkanmaa
FI193			Keski-Suomi
FI194			Etelä-Pohjanmaa
FI195			Pohjanmaa

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
FI1A		Pohjois-Suomi	
FI1A1			Keski-Pohjanmaa
FI1A2			Pohjois-Pohjanmaa
FI1A3			Lappi
FI2	ÅLAND		
FI20		Åland	
FI200			Åland
FIZ	EXTRA-REGIO		
FIZZ		Extra-Regio	
FIZZZ			Extra-Regio
SE			SVERIGE
SE0	SVERIGE		
SE01		Stockholm	
SE010			Stockholms län
SE02		Östra Mellansverige	
SE021			Uppsala län
SE022			Södermanlands län
SE023			Östergötlands län
SE024			Örebro län
SE025			Västmanlands län
SE04		Sydsverige	
SE041			Blekinge län
SE044			Skåne län
SE06		Norra Mellansverige	
SE061			Värmlands län
SE062			Dalarnas län
SE063			Gävleborgs län
SE07		Mellersta Norrland	
SE071			Västernorrlands län
SE072			Jämtlands län
SE08		Övre Norrland	
SE081			Västerbottens län
SE082			Norrbottens län
SE09		Småland med öarna	
SE091			Jönköpings län
SE092			Kronobergs län
SE093			Kalmar län
SE094			Gotlands län
SE0A		Västsverige	
SE0A1			Hallands län
SE0A2			Västra Götalands län

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
SEZ	EXTRA-REGIO		
SEZZ		Extra-Regio	
SEZZZ			Extra-Regio
UK			UNITED KINGDOM
UKC	NORTH EAST		
UKC1		Tees Valley and Durham	
UKC11			Hartlepool and Stockton-on-Tees
UKC12			South Teesside
UKC13			Darlington
UKC14			Durham CC
UKC2		Northumberland and Tyne and Wear	
UKC21			Northumberland
UKC22			Tyneside
UKC23			Sunderland
UKD	NORTH WEST		
UKD1		Cumbria	
UKD11			West Cumbria
UKD12			East Cumbria
UKD2		Cheshire	
UKD21			Halton and Warrington
UKD22			Cheshire CC
UKD3		Greater Manchester	
UKD31			Greater Manchester South
UKD32			Greater Manchester North
UKD4		Lancashire	
UKD41			Blackburn with Darwen
UKD42			Blackpool
UKD43			Lancashire CC
UKD5		Merseyside	
UKD51			East Merseyside
UKD52			Liverpool
UKD53			Sefton
UKD54			Wirral

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
UKE	YORKSHIRE AND THE HUMBER		
UKE1		East Riding and North Lincolnshire	
UKE11			Kingston upon Hull, City of
UKE12			East Riding of Yorkshire
UKE13			North and North East Lincolnshire
UKE2		North Yorkshire	
UKE21			York
UKE22			North Yorkshire CC
UKE3		South Yorkshire	
UKE31			Barnsley, Doncaster and Rotherham
UKE32			Sheffield
UKE4		West Yorkshire	
UKE41			Bradford
UKE42			Leeds
UKE43			Calderdale, Kirklees and Wakefield
UKF	EAST MIDLANDS		
UKF1		Derbyshire and Nottinghamshire	
UKF11			Derby
UKF12			East Derbyshire
UKF13			South and West Derbyshire
UKF14			Nottingham
UKF15			North Nottinghamshire
UKF16			South Nottinghamshire
UKF2		Leicestershire, Rutland and Northamptonshire	
UKF21			Leicester
UKF22			Leicestershire CC and Rutland
UKF23			Northamptonshire
UKF3		Lincolnshire	
UKF30			Lincolnshire
UKG	WEST MIDLANDS		
UKG1		Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire	
UKG11			Herefordshire, County of
UKG12			Worcestershire
UKG13			Warwickshire
UKG2		Shropshire and Staffordshire	
UKG21			Telford and Wrekin
UKG22			Shropshire CC
UKG23			Stoke-on-Trent
UKG24			Staffordshire CC

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
UKG3		West Midlands	
UKG31			Birmingham
UKG32			Solihull
UKG33			Coventry
UKG34			Dudley and Sandwell
UKG35			Walsall and Wolverhampton
UKH	EAST OF ENGLAND		
UKH1		East Anglia	
UKH11			Peterborough
UKH12			Cambridgeshire CC
UKH13			Norfolk
UKH14			Suffolk
UKH2		Bedfordshire and Hertfordshire	
UKH21			Luton
UKH22			Bedfordshire CC
UKH23			Hertfordshire
UKH3		Essex	
UKH31			Southend-on-Sea
UKH32			Thurrock
UKH33			Essex CC
UKI	LONDON		
UKI1		Inner London	
UKI11			Inner London - West
UKI12			Inner London - East
UKI2		Outer London	
UKI21			Outer London - East and North East
UKI22			Outer London - South
UKI23			Outer London - West and North West
UKJ	SOUTH EAST		
UKJ1		Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire	
UKJ11			Berkshire
UKJ12			Milton Keynes
UKJ13			Buckinghamshire CC
UKJ14			Oxfordshire

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
UKJ2		Surrey, East and West Sussex	
UKJ21			Brighton and Hove
UKJ22			East Sussex CC
UKJ23			Surrey
UKJ24			West Sussex
UKJ3		Hampshire and Isle of Wight	
UKJ31			Portsmouth
UKJ32			Southampton
UKJ33			Hampshire CC
UKJ34			Isle of Wight
UKJ4		Kent	
UKJ41			Medway
UKJ42			Kent CC
UKK	SOUTH WEST		
UKK1		Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset	
UKK11			Bristol, City of
UKK12			North and North East Somerset, South
			Gloucestershire
UKK13			Gloucestershire
UKK14			Swindon
UKK15			Wiltshire CC
UKK2		Dorset and Somerset	
UKK21			Bournemouth and Poole
UKK22			Dorset CC
UKK23			Somerset
UKK3		Cornwall and Isles of Scilly	
UKK30			Cornwall and Isles of Scilly
UKK4		Devon	
UKK41			Plymouth
UKK42			Torbay
UKK43			Devon CC
UKL	WALES		
UKL1		West Wales and The Valleys	
UKL11			Isle of Anglesey
UKL12			Gwynedd
UKL13			Conwy and Denbighshire
UKL14			South West Wales

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
UKL15			Central Valleys
UKL16			Gwent Valleys
UKL17			Bridgend and Neath Port Talbot
UKL18			Swansea
UKL2		East Wales	
UKL21			Monmouthshire and Newport
UKL22			Cardiff and Vale of Glamorgan
UKL23			Flintshire and Wrexham
UKL24			Powys
UKM	SCOTLAND		
UKM1		North Eastern Scotland	
UKM10			Aberdeen City, Aberdeenshire and North East Moray
UKM2		Eastern Scotland	
UKM21			Angus and Dundee City
UKM22			Clackmannanshire and Fife
UKM23			East Lothian and Midlothian
UKM24			Scottish Borders, The
UKM25			Edinburgh, City of
UKM26			Falkirk
UKM27			Perth and Kinross and Stirling
UKM28			West Lothian
UKM3		South Western Scotland	
UKM31			<i>East and West Dunbartonshire, Helensburgh and Lomond</i>
UKM32			Dumfries and Galloway
UKM33			East Ayrshire and North Ayrshire Mainland
UKM34			Glasgow City
UKM35			<i>Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire</i>
UKM36			North Lanarkshire
UKM37			South Ayrshire
UKM38			South Lanarkshire
UKM4		Highlands and Islands	
UKM41			Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty
UKM42			<i>Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey</i>
UKM43			<i>Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands</i>
UKM44			Eilean Siar (Western Isles)
UKM45			Orkney Islands
UKM46			Shetland Islands

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
UKN	NORTHERN IRELAND	Northern Ireland	
UKN0			
UKN01			Belfast
UKN02			Outer Belfast
UKN03			East of Northern Ireland
UKN04			North of Northern Ireland
UKN05	West and South of Northern Ireland		
UKZ	EXTRA-REGIO	Extra-Regio	
UKZZ			
UKZZZ			Extra-Regio

(¹) «Arr.» significa «Arrondissement administratif» in francese o «Administratief Arrondissement» in olandese.

(²) «Prov.» significa «Province» in francese o «Provincie» in olandese.

(³) La Provincia autonoma Bolzano/Bozen e la Provincia autonoma Trento costituiscono la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

ALLEGATO II

Unità amministrative esistenti

A livello NUTS 1: per il Belgio «Gewesten/Régions», per la Germania «Länder», per il Portogallo «Continente», Região dos Açores and Região da Madeira, e per il Regno Unito Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Government Office Regions of England.

A livello NUTS 2: per il Belgio «Provincies/Provinces», per la Germania «Regierungsbezirke», per la Grecia «periferies», per la Spagna «comunidades y ciudades autonomas», per la Francia «régions», per l'Irlanda «regions», per l'Italia «regioni», per i Paesi Bassi «provincies» e per l'Austria «Länder».

A livello NUTS 3: per il Belgio «arrondissementen/arrondissements», per la Danimarca «Amtskommuner», per la Germania «Kreise/kreisfreie Städte», per la Grecia «nomoi», per la Spagna «provincias», per la Francia «départements», per l'Irlanda «regional authority regions», per l'Italia «province», per la Svezia «län» e per la Finlandia «maakunnat/Landskapen».

ALLEGATO III

Unità amministrative più piccole

Per il Belgio «Gemeenten/Communes», per la Danimarca «Kommuner», per la Germania «Gemeinden», per la Grecia «Demoi/Koinotites», per la Spagna «Municipios», per la Francia «Communes», per l'Irlanda «counties or county boroughs», per l'Italia «Comuni», per il Lussemburgo «Communes», per i Paesi Bassi «Gemeenten», per l'Austria «Gemeinden», per il Portogallo «Freguesias», per la Finlandia «Kunnat/Kommuner», per la Svezia «Kommuner» e per il Regno Unito «Wards».

REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	67,0
	999	67,0
0707 00 05	052	88,0
	999	88,0
0709 90 70	052	64,6
	999	64,6
0805 50 10	382	54,0
	388	53,2
	400	50,6
	528	73,8
	999	57,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	74,7
	400	91,6
	508	97,7
	512	94,1
	524	47,5
	528	67,2
	720	101,6
	800	148,7
	804	79,1
	999	89,1
0809 10 00	052	221,6
	624	236,6
	999	229,1
0809 20 95	052	378,6
	064	218,7
	094	197,7
	400	263,4
	999	264,6
0809 30 10, 0809 30 90	052	115,0
	999	115,0
0809 40 05	624	223,2
	999	223,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2003**

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 ⁽⁶⁾. Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) I pomodori, le uve da tavola, le arance e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 giugno 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola e mele)

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Destinazione ⁽²⁾	Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione dal 24.6 al 9.9.2003		Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli dall'1.7 al 16.9.2003	
		Tasso di restituzione (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)
0702 00 00 9100	F08	21		21	3 747
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	F00	21		21	1 229
0806 10 10 9100	F00	21		21	13 255
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F04, F09	19		19	5 133

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni diverse dall'Estonia.

F03: Tutte le destinazioni diversi dalla Svizzera e dall'Estonia.

F04: Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica, e Giappone.

F08: Tutte le destinazioni eccetto la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.

F09: Le seguenti destinazioni:

- Norvegia, Islanda, Groenlandia, isole Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Malta, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'wayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Girodania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombai,
- paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,
- destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2003 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per le frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 ⁽⁶⁾. Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) Le mandorle sgusciate e le nocciole e le noci comuni con guscio possono attualmente formare oggetto di esportazioni rilevanti sul piano economico.
- (8) Dato che le frutta in guscio sono prodotti con una relativa capacità di magazzino, le restituzioni all'esportazione possono essere fissate con una periodicità più lunga.
- (9) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo il sistema A1.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi di restituzione all'esportazione delle frutta a guscio, il periodo di presentazione delle domande di titoli e i quantitativi previsti sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il periodo di validità dei titoli del sistema A 1 è di tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 20 giugno 2003 che fissa le restituzioni all'esportazione delle frutta a guscio (sistema A1)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno 2003 al 7 gennaio 2004

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Destinazione ⁽²⁾	Tasso di restituzione (in EUR/t peso netto)	Quantitativi previsti (in t)
0802 12 90 9000	F00	45	1 426
0802 21 00 9000	F00	53	569
0802 22 00 9000	F00	103	3 929
0802 31 00 9000	F00	66	588

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001 pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni diverse dall'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1063/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento.
- (3) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 ⁽⁶⁾.
- (4) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a

base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

- (5) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione.
- (7) Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 20 giugno 2003 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliege temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliege candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno al 23 ottobre 2003.

Periodo di assegnazione dei titoli: da luglio a ottobre 2003.

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Codice di destinazione ⁽²⁾	Tasso di restituzione (EUR/t netta)	Quantitativi previsti (in t)
0812 10 00 9100	F06	50	2 853
2002 10 10 9100	F10	45	42 477
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100	F06	153	595
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100	F00	59	344
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112	F00	5	300
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150	F00	29	301

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni tranne l'Estonia.

F06: Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale e l'Estonia.

F10: Tutte le destinazioni tranne gli Stati Uniti d'America, la Slovacchia, la Lettonia, la Bulgaria, la Lituania e l'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2003****relativo alla sospensione della pesca di pesce destinato all'industria da parte delle navi battenti bandiera della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di pesce destinato all'industria per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di pesce destinato all'industria nelle acque della zona CIEM IV (acque norvegesi), da parte di navi battenti

bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 7 giugno 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di pesce destinato all'industria nelle acque della zona CIEM IV (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2003.

La pesca di pesce destinato all'industria nelle acque della zona CIEM IV (acque norvegesi), effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 7 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1065/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2003**

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 7 425 tonnellate di riso del raccolto 2000 detenute dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento ⁽³⁾, fissa le disposizioni riguardanti le suddette procedure e condizioni.
- (2) Il quantitativo di risone a grani tondi, medi o lunghi A del raccolto 2000, conservato attualmente dall'organismo d'intervento spagnolo, è molto importante ed il periodo di immagazzinamento molto lungo. È opportuno indire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 7 425 tonnellate di risone a grani tondi, medi o lunghi A del raccolto 2000 detenute dall'organismo d'intervento spagnolo.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo procede, nelle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91, ad un'aggiudicazione permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 7 425 tonnellate di risone a grani tondi, medi o lunghi A del raccolto 2000 da esso detenute.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte relative alla prima gara parziale è fissato al 2 luglio 2003.
2. Il termine per la presentazione delle offerte relative all'ultima gara parziale scade il 30 luglio 2003.
3. Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento spagnolo:
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Beneficencia, 8
E-28004 Madrid
Telex 23427 FEGA E
Fax (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87.

Articolo 3

Entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1066/2003 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2003

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁶⁾, stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.
- (3) Data la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 6 575 tonnellate di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese.
- (4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (5) Qualora il ritiro di sorgo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo d'intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d'intervento francese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di sorgo da esso detenuto.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

1. La gara verte su un quantitativo massimo di 6 575 tonnellate di sorgo da esportare verso tutti i paesi terzi.

2. Il quantitativo di sorgo di cui al paragrafo 1 è immagazzinato nelle regioni indicate all'allegato I.

Articolo 3

1. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 3 luglio 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 2004, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

2. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - un quarto di punto percentuale per il tenore massimo di tannino,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽¹⁾ e
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta.

Se dal risultato finale delle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), primo comma, l'aggiudicatario può:

- accettare la partita tal quale,
- oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso previsto al secondo comma, secondo trattino, l'aggiudicatario è liberato da tutti i suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento mediante il formulario riportato all'allegato II.

Se dal risultato finale delle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento mediante il formulario riportato all'allegato II.

3. Nei casi previsti al paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, ed al terzo comma, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di sorgo d'intervento della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il formulario riportato all'allegato II.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della prima domanda di sostituzione da lui presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento mediante il formulario riportato all'allegato II.

4. Tuttavia se l'uscita del sorgo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

5. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle di cui al paragrafo 2, terzo comma, relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di sorgo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Sorgo de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) nº 1066/2003
- Sorghum fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1066/2003
- Interventionsorghum ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1066/2003
- Σόργος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2003
- Intervention sorghum without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1066/2003
- Sorgho d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) nº 1066/2003
- Sorgo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1066/2003

⁽¹⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

- Sorghum uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1066/2003
- Sorgo de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1066/2003
- Interventiodurraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1066/2003
- Interventionsorsorghum, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1066/2003.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 10 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà è depositata prima del ritiro dei cereali.

3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92, la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

4. In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce le prove previste all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽¹⁾.

5. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dai paragrafi 1, 3 e 4 per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Esse devono essere trasmesse mediante il formulario riportato all'allegato III.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

ALLEGATO I

<i>(in tonnellate)</i>	
Luogo di ammasso	Quantitativo
Lione	6 575

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese

(Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1066/2003)

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data della gara:
- Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità (in tonnellate)	Indirizzo del silo	Motivo del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none">— tenore di tannino— % di chicchi germinati— % di impurità varie (Schwarzbesatz)— % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta— altro

ALLEGATO III

Formulario (*)

Gara permanente per l'esportazione di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese

[Regolamento (CE) n. 1066/2003]

1	2	3	4	5	6	7
Numerazione dei concorrenti	Numero della partita	Quantità (in tonnellate)	Prezzo di offerta (in euro/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in euro/t) (p.m.)	Spese commerciali (in euro/t)	Destinazione
1						
2						
3						
etc.						

(¹) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le riduzioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

(*) Da trasmettere alla DG AGRI (C/1):

— per fax:	(+) 32 2 296 49 56
	(+) 32 2 295 25 15

**REGOLAMENTO (CE) N. 1067/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 giugno 2003, è fissata una restituzione massima pari a 295,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1068/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 giugno 2003, è fissata una restituzione massima pari a 138,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 giugno 2003, è fissata una restituzione massima pari a 131,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1070/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2003

recante terza modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2003 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1081/2000 sono elencate le persone i cui capitali sono congelati a norma del regolamento stesso.
- (2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2000, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato II tenendo conto delle decisioni che aggiornano l'allegato della posizione comune 2000/346/PESC⁽³⁾. Ai sensi dell'articolo 11 della posizione comune 2003/297/PESC⁽⁴⁾, i riferimenti alla posizione comune 2000/346/PESC vanno interpretati come riferimenti alla posizione comune 2003/297/PESC.

(3) La decisione 2003/461/PESC del Consiglio⁽⁵⁾ modifica l'allegato della posizione comune 2003/297/PESC, in cui sono elencate le persone soggette alle misure restrittive previste dalla posizione comune stessa. Occorre quindi modificare in tal senso l'allegato II del regolamento (CE) n. 1081/2000.

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1081/2000 è sostituito dal testo allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 116 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1*A. Consiglio di Stato per la pace e lo Sviluppo (SPDC)*

- | | |
|--|--|
| 1. Gen. Than Shwe | Presidente (2.2.1933, Kyaukse) |
| 2. Daw Kyaing Kyaing | Moglie del Gen. Than Shwe |
| 3. Daw Thandar Shwe | Familiare del Gen. Than Shwe |
| 4. Daw Khin Pyone Shwe | Familiare del Gen. Than Shwe |
| 5. Daw Aye Aye Thit Shwe | Familiare del Gen. Than Shwe |
| 6. Ma Thidar Htun | Familiare del Gen. Than Shwe |
| 7. Vicecomandante delle forze armate Maung Aye | Vicepresidente (25.12.1937, Kon Balu) |
| 8. Daw Mya Mya San | Moglie del Gen. Maung Aye |
| 9. Nandar Aye | Familiare del Gen. Maung Aye |
| 10. Gen. Khin Nyunt | Primo Segretario (11.10.1939, Kyauktan) |
| 11. Dr. Khin Win Shwe | Moglie del Gen. Khin Nyunt |
| 12. U Ye Naing Win | Familiare del Gen. Khin Nyunt |
| 13. Ten. Col. Zaw Naing Oo | Familiare del Gen. Khin Nyunt |
| 14. Ten. Gen. Soe Win | Secondo Segretario |
| 15. Daw Than Than Nwe | Moglie del Ten. Gen. Soe Win |
| 16. Ten. Gen. Thura Shwe Mann | Capo di Stato maggiore, coordinatore delle operazioni speciali |
| 17. Daw Khin Lay Thet | Moglie del Ten. Gen. Thura Shwe Mann |
| 18. Ten. Gen. Thein Sein | Aiutante Generale |
| 19. Daw Khin Khin Win | Moglie del Ten. Gen. Thein Sein |
| 20. Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo | Generale responsabile della logistica di supporto |
| 21. Daw Khin Saw Hnin | Moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo |
| 22. Ten. Gen. Kyaw Win | Capo dell'addestramento delle forze armate |
| 23. Daw San San Yee | Moglie del Ten. Gen. Kyaw Win |
| 24. Ten. Gen. Tin Aye | Capo dell'approvvigionamento militare e responsabile dell'UMEH |
| 25. Daw Kyi Kyi Ohn | Moglie del Ten. Gen. Tin Aye |
| 26. Ten. Gen. Ye Myint | Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) |
| 27. Dr. Tin Lay Myint | Moglie del Ten. Gen. Ye Myint |
| 28. Ten. Gen. Aung Htwe | Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Shan) |
| 29. Daw Khin Hnin Wai | Moglie del Ten. Gen. Aung Htwe |
| 30. Ten. Gen. Khin Maung Than | Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan) |
| 31. Daw Marlar Tint | Moglie del Ten. Gen. Khin Maung Than |
| 32. Ten. Gen. Maung Bo | Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim) |
| 33. Daw Khin Lay Myint | Moglie del Ten. Gen. Maung Bo |

B. Ex membri dello SLORC e dell'SPDC

1. Ten. Gen. Phone Myint (5.1.1931)
2. Ten. Gen. Aung Ye Kyaw (12.12.1930)
3. Ten. Gen. Chit Swe (18.1.1932)
4. Ten. Gen. Mya Thin (31.12.1931)

5. Ten. Gen. Kyaw Ba (7.6.1932)
6. Ten. Gen. Tun Kyi (1.5.1938)
7. Ten. Gen. Myo Nyunt (30.9.1930)
8. Ten. Gen. Maung Thint (25.8.1932)
9. Ten. Gen. Aye Thoung (13.3.1930)
10. Ten. Gen. Kyaw Min (22.6.1932, Hanzada)
11. Ten. Gen. Maung Hla
12. Magg. Gen. Soe Myint
13. Ammiraglio Nyunt Thein
14. Magg. Gen. Kyaw Than (14.6.1941, Bago)

C. *Comandanti regionali*

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Magg. Gen. Myint Swe | Rangoon |
| 2. Daw Khin Thet Htay | Moglie del Magg. Gen. Myint Swe |
| 3. Magg. Gen. Ye Myint | Centro — Divisione Mandalay |
| 4. Daw Myat Ngwe | Moglie del Magg. Gen. Ye Myint |
| 5. Magg. Gen. Soe Naing | Nord-ovest — Divisione Sagaing |
| 6. Daw Tin Tin Latt | Moglie del Magg. Gen. Soe Naing |
| 7. Magg. Gen. Maung Maung Swe | Nord — Stato Kachin |
| 8. Daw Tin Tin Nwe | Moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
| 9. Magg. Gen. Myint Hlaing | Nord-est — Stato Shan (Nord) |
| 10. Daw Khin Thant Sin | Moglie del Magg. Gen. Myint Hlaing |
| 11. Magg. Gen. Khin Zaw | Triangolo — Stato Shan (Est) |
| 12. Daw Khin Pyone Win | Moglie del Magg. Gen. Khin Zaw |
| 13. Magg. Gen. Khin Maung Myint | Est — Stato Shan (Sud) |
| 14. Daw Win Win Nu | Moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint |
| 15. Magg. Gen. Thura Myint Aung | Sud-est — Stato Mon |
| 16. Daw Than Than Nwe | Moglie del Magg. Gen. Thura Myint Aung |
| 17. Magg. Gen. Thar Aye | Costa — Divisione Tenasserim |
| 18. Daw Wai Wai Khaing | Moglie del Magg. Gen. Thar Aye |
| 19. Brig. Gen. Ko Ko | Sud — Divisione Pegu |
| 20. Daw Sat Nwan Khun Sum | Moglie del Brig. Gen. Ko Ko |
| 21. Magg. Gen. Htay Oo | Sud-ovest — Divisione Irrawaddy |
| 22. Daw Ni Ni Win | Moglie del Magg. Gen. Htay Oo |
| 23. Magg. Gen. Maung Oo | Ovest — Stato Arakan |
| 24. Dr. Daw Nyunt Nyunt Oo | Moglie del Magg. Gen. Maung Oo |

D. *Viccomandanti regionali*

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Brig. Gen. Hsan Hsint | Rangoon |
| 2. Brig. Gen. Nay Win | Centro |
| 3. Brig. Gen. Soe Myint | Nord-ovest |
| 4. Brig. Gen. San Tun | Nord |
| 5. Brig. Gen. Hla Myint | Nord-est |
| 6. Col. Myint Aung | Est |
| 7. Brig. Gen. Myo Hla | Sud-est |
| 8. Brig. Gen. Tin Latt | Costa |
| 9. Brig. Gen. Thura Maung Ni | Sud |

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 10. Brig. Gen. Tint Swe | Sud-ovest |
| 11. Brig. Gen. Phone Swe | Ovest |

E. *Altri comandanti di Stato/di divisione*

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Col. Thein Kyaing | Divisione Magwe |
| 2. Col. Aung Thwin | Stato Chin |
| 3. Col. Saw Khin Soe | Stato Karen |
| 4. Col. Thein Swe | Stato Kayah |

F. *Ministri*

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. U Than Shwe | Gabinetto del Primo ministro |
| 2. U Pan Aung | Gabinetto del Primo ministro |
| 3. Daw Nyunt Nyunt Lwin | Moglie di U Pan Aung |
| 4. Ten. Gen. Min Thein | Gabinetto del presidente dell'SPDC |
| 5. Daw Khin Than Myint | Moglie del Ten. Gen. Min Thein |
| 6. Brig. Gen. D O Abel | Gabinetto del presidente dell'SPDC |
| 7. Daw Khin Thein Mu | Moglie del Brig. Gen. D O Abel |
| 8. Magg. Gen. Nyunt Tin | Agricoltura e irrigazione |
| 9. Daw Khin Myo Oo | Moglie del Magg. Gen. Nyunt Tin |
| 10. Brig. Gen. Pyi Sone | Commercio |
| 11. Daw Aye Pyai Wai Shan | Moglie del Brig. Gen. Pyi Sone |
| 12. Kalyar Pyay Wai Shan | Familiare del Brig. Gen. Pyi Sone |
| 13. Pan Thara Pyay Shan | Familiare del Brig. Gen. Pyi Sone |
| 14. Magg. Gen. Saw Tun | Edilizia |
| 15. Daw Myint Myint Ko | Moglie del Magg. Gen. Saw Tun |
| 16. Ten. Gen. Tin Ngwe | Cooperative |
| 17. Daw Khin Hla | Moglie del Ten. Gen. Tin Ngwe |
| 18. Magg. Gen. Kyi Aung | Cultura |
| 19. Daw Khin Khin Lay | Moglie del Magg. Gen. Kyi Aung |
| 20. U Than Aung | Istruzione |
| 21. Daw Win Shwe | Moglie di U Than Aung |
| 22. Magg. Gen. Tin Htut | Energia elettrica |
| 23. Daw Tin Tin Nyunt | Moglie del Magg. Gen. Tin Htut |
| 24. Brig. Gen. Lun Thi | Energia |
| 25. Daw Khin Mar Aye | Moglie del Brig. Gen. Lun Thi |
| 26. Daw Mya Sein Aye | Familiare del Brig. Gen. Lun Thi |
| 27. Magg. Gen. Hla Tun | Finanze e fisco |
| 28. U Win Aung | Affari esteri (28.2.1944, Dawei) |
| 29. Daw San Yon | Moglie di U Win Aung |
| 30. U Thaung Su Nyein | Familiare di U Win Aung |
| 31. U Aung Phone | Foreste |
| 32. Daw Khin Sitt Aye | Moglie di U Aung Phone |
| 33. U Sitt Thwe Aung | Familiare di U Aung Phone |
| 34. U Sitt Thaing Aung | Familiare di U Aung Phone |
| 35. Prof. Dr. Kyaw Myint | Sanità |
| 36. Daw Nilar Thaw | Moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint |
| 37. Col. Tin Hlaing | Interno |

38. Daw Khin Hla Hla	Moglie del Col. Tin Hlaing
39. Magg. Gen. Sein Htwa	Immigrazione e affari demografici, previdenza sociale, aiuti e reinsediamento
40. Daw Khin Aye	Moglie del Magg. Gen. Sein Htwa
41. U Aung Thaug	Industria I
42. Daw Khin Khin Yi	Moglie di U Aung Thaug
43. Magg. Gen. Saw Lwin	Industria II (1939)
44. Daw Moe Moe Myint	Moglie del Magg. Gen. Saw Lwin
45. Brig. Gen. Kyaw Hsan	Informazione
46. Daw Kyi Kyi Win	Moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan
47. U Tin Winn	Lavoro
48. Daw Khin Nu	Moglie di U Tin Winn
49. Daw May Khin Tin Win Nu	Familiare di U Tin Winn
50. Brig. Gen. Maung Maung Thein	Allevamento e pesca
51. Daw Myint Myint Aye	Moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein
52. Brig. Gen. Ohn Myint	Miniere
53. Daw San San	Moglie del Brig. Gen. Ohn Myint
54. Maung Thet Naing Oo	Familiare del Brig. Gen. Ohn Myint
55. Maung Min Thet Oo	Familiare del Brig. Gen. Ohn Myint
56. U Soe Tha	Pianificazione nazionale e sviluppo economico
57. Daw Kyu Kyu Win	Moglie di U Soe Tha
58. Col. Thein Nyunt	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo
59. Daw Kyin Khine	Moglie del Col. Thein Nyunt
60. Magg. Gen. Aung Min	Trasporti ferroviari
61. Daw Wai Wai Thar	Moglie del Magg. Gen. Aung Min
62. U Aung Khin	Affari religiosi
63. Daw Yin Yin Nyunt	Moglie di U Aung Khin
64. U Thaug	Scienza e tecnologia
65. Daw May Kyi Sein	Moglie di U Thaug
66. Brig. Gen. Thura Aye Myint	Sport
67. Daw Aye Aye	Moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint
68. Brig. Gen. Thein Zaw	Telecomunicazioni, poste e telegrafi, settore alberghiero e turismo
69. Daw Mu Mu Win	Moglie del Brig. Gen. Thein Zaw
70. Magg. Gen. Hla Myint Swe	Trasporti
71. Daw San San Myint	Moglie del Magg. Gen. Hla Myint Swe
72. Brig. Gen. Thein Zaw	Turismo

G. Viceministri

1. U Hset Maung	Presidenza dello SPDC
2. Brig. Gen. Khin Maung	Agricoltura e irrigazione
3. U Ohn Myint	Agricoltura e irrigazione
4. Brig. Gen. Myint Thein	Edilizia
5. U Soe Nyunt	Cultura
6. U Myo Nyunt	Istruzione
7. Brig. Gen. Soe Win Maung	Istruzione
8. U Myo Myint	Energia elettrica
9. U Tin Tun	Energia

10. Brig. Gen. Thein Aung	Energia
11. U Khin Maung Win	Affari esteri
12. Brig. Gen. Than Tun	Finanze e reddito
13. Col. Thaik Tun	Foreste
14. Prof. Dr. Mya Oo	Sanità
15. Brig. Gen. Thura Myint Maung	Affari interni
16. Brig. Gen. Aye Myint Kyu	Settore alberghiero e turismo
17. Daw Khin Swe Myint	Moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu
18. U Mung Aung	Immigrazione e popolazione
19. Brig. Gen. Thein Tun	Industria I
20. Brig. Gen. Kyaw Win	Industria I
21. Brig. Gen. Aung Thein Lin	Industria II
22. Ten. Col. Khin Maung Kyaw	Industria II
23. Brig. Gen. Aung Thein	Informazione
24. Brig. Gen. Win Sein	Lavoro
25. U Aung Thein	Allevamento e pesca
26. U Myint Thein	Miniere
27. U Kyaw Tin	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo
28. Brig. Gen. Than Tun	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo
29. Thura U Thaung Lwin	Trasporti ferroviari
30. Brig. Gen. Thura Aung Ko	Affari religiosi
31. U Nyi Hla Nge	Scienza e tecnologia
32. Dr. Chan Nyein	Scienza e tecnologia
33. U Hlaing Win	Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento
34. Brig. Gen. Maung Maung	Sport
35. Brig. Gen. Kyaw Myint	Transporti
36. U Pe Than	Transporti
H. <i>Ex membri del governo</i>	
1. U Khin Maung Thein	Ministro delle Finanze e del reddito (a riposo dall'1.2.2003)
2. Daw Su Su Thein	Moglie di U Khin Maung Thein
3. Magg. Gen. Ket Sein	Ministro della Sanità (a riposo dall'1.2.2003)
4. Daw Yin Yin Myint	Moglie del Magg. Gen. Ket Sein
5. U Nyunt Swe	Viceministro degli Affari esteri
I. <i>Altre autorità in materia di turismo</i>	
1. Ten. Col. (a riposo) Khin Maung Latt	Direttore generale
2. Cap. (a riposo) Htay Aung	Direttore generale
3. U Tin Maung Swe	Direttore generale
4. U Khin Maung Soe	Direttore generale
5. U Tint Swe	Direttore generale
J. <i>Alti ufficiali del ministero della Difesa</i>	
1. Viceamm. Kyi Min	Comandante in capo (Marina)
2. Ammiraglio Soe Thein	Capo di Stato maggiore (Marina)
3. Brig. Gen. Myat Hein	Comandante in capo (Aeronautica)

4. Brig. Gen. Maung Nyo	Vice aiutante generale
5. Brig. Gen. Soe Maung	Giudice, avvocato generale
6. Magg. Gen. Lun Maung	Ispettorato generale
7. Brig. Gen. Saw Hla	Capo della polizia militare
8. Col. Sein Lin	Direttore del materiale militare
9. Brig. Gen. Kyi Win	Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati
10. Col. Than Sein	Capo dei servizi ospedalieri della difesa
11. Brig. Gen. Win Hlaing	Direttore delle acquisizioni
12. Brig. Gen. Khin Aung Myint	Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica
13. Brig. Gen. Than Maung	Direttore della milizia popolare e forze di confine
14. Brig. Gen. Aung Myint	Direttore dei segnali
15. Brig. Gen. Than Htay	Direttore dei rifornimenti e trasporti
16. Brig. Gen. Khin Maung Tint	Direttore dell'officina carte valori
17. Brig. Gen. Hsan Hsint	Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare
18. Viceammiraglio Kyi Min	Comandante in capo (Truppe da sbarco)
19. Daw Aye Aye	Moglie del viceammiraglio Kyi Min
20. Brig. Gen. Myat Hein	Comandante in capo (Aeronautica)
21. Daw Htwe Htwe Nyunt	Moglie del Brig. Gen. Myat Hein

K. *Membri dell'Ufficio del capo dei servizi di informazione militare (OCMI)*

1. Brig. Gen. Myint Aung Zaw	Amministrazione
2. Brig. Gen. Hla Aung	Formazione
3. Brig. Gen. Thein Swe	Relazioni internazionali e relazioni esterne
4. Brig. Gen. Kyaw Han	Scienza e tecnologia
5. Brig. Gen. Than Tun	Politica e attività controinformativa
6. Col. Hla Min	Aggiunto
7. Col. Tin Hla	Aggiunto
8. Brig. Gen. Myint Zaw	Sicurezza delle frontiere e intelligence
9. Brig. Gen. Kyaw Thein	Gruppi sulle etnie nazionali e il cessate il fuoco. Soppressione della droga. Intelligence navale e aerea
10. Col. San Pwint	Aggiunto

L. *Ufficiali militari incaricati delle prigioni e della polizia*

Col. Ba Myint	Direttore generale del dipartimento carcerario (Ministero degli Affari interni)
---------------	---

M. *Associazione per l'unione, lo sviluppo, la solidarietà (USDA)*

1. U Ko Lay	Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (YCDC) (Segretario)
2. Daw Khin Khin	Moglie di U Ko Lay
3. San Win	Familiare di U Ko Lay
4. Than Han	Familiare di U Ko Lay
5. Khin Thida	Familiare di U Ko Lay
6. U Thein Sein	Viceministro dell'Informazione (membro CEC)
7. Daw Khin Khin Wai	Moglie di U Thein Sein
8. Col. Thaik Tun	Viceministro delle Foreste (membro CEC)
9. Daw Nwe Nwe Kyi	Moglie del Col. Thaik Tun
10. Myo Win Thaik	Familiare del Col. Thaik Tun
11. Khin Sandar Tun	Familiare del Col. Thaik Tun

12. Khin Nge Nge Tun	Familiare del Col. Thaik Tun
13. Khin Ei Shwe Zin Tun	Familiare del Col. Thaik Tun
14. Thura Aung Ko	Viceministro degli Affari religiosi (membro CEC)
15. Brig. Gen. Thein Aung	Viceministro dell'Energia (membro CEC)
16. Brig. Gen. Thura Myint Maung	Viceministro degli Affari interni (membro CEC)
17. Zin Myint Maung	Familiare del Brig. Gen. Thura Myint Maung
18. Col Maung Par	Vicesindaco dell'YCDC (membro CEC)
19. Daw Khin Nyunt Myaing	Moglie del Col. Maung Par
20. Dr. Naing Win Par	Familiare del Col. Maung Par
21. Aung Thein Lin	Viceministro dell'Industria II (membro CEC)

N. *Persone che beneficiano delle politiche economiche del governo*

1. U Khin Shwe	Zaykabar Co.
2. U Aung Ko Win (Saya Kyaung)	Kanbawza Bank
3. U Aik Tun	Asia Wealth Bank Olympic Co.
4. U Tun Myint Naing (Steven Law)	Asia World Co.
5. U Htay Myint	Yuzana Co.
6. Tayza	Htoo Trading
7. Daw Thidar Zaw	Moglie di Tayza

O. *Imprese economiche statali*

1. Col. Myint Aung	MD Myawaddy Trading Company
2. Col. Myo Myint	MD Bandoola Transportation Co Ltd
3. Col. (rtd) Thant Zin	MD Myanmar Land and Development
4. Magg. Hla Kyaw	Direttore di Myawaddy Advertising Enterprises
5. Col. Aung Sun	Md Hsinmin Cement Plant Construction Project
6. Col Ye Htut	Myanmar Economic Corporation

**REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2003**

**relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione
per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 901/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato a 500 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal suddetto paragrafo per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato al suddetto regolamento.

- (2) Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 i quantitativi chiesti il 18 giugno 2003 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 18 giugno 2003.
- (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 901/2003, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 18 giugno 2003, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 100 %.

Articolo 2

Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 901/2003, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 19 giugno, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

⁽⁵⁾ GU L 127 del 23.5.2003, pag. 40.

DIRETTIVA 2003/62/CE DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2003****che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/79/CE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce le quantità massime di residui in rapporto ad alcune combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare.
- (2) A seguito della pubblicazione della direttiva 2002/79/CE, la Commissione ha ricevuto richieste, suffragate da ulteriori dati, affinché rivedesse i livelli fissati per le quantità massime di residui per talune combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare stabilite ai sensi della direttiva 2002/79/CE. Le richieste e i dati sono stati esaminati e, per alcune combinazioni, i dati sono risultati sufficienti a giustificare la fissazione di una quantità massima di residui superiore al limite inferiore di determinazione analitica.
- (3) L'esposizione acuta e nel corso della vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui degli stessi a seguito di loro impieghi in fitoprotezione e, se del caso, in medicina veterinaria è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁶⁾; si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili o delle dosi acute di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.⁽⁴⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.⁽⁵⁾ GU L 291 del 28.10.2002, pag. 1.⁽⁶⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(4) I partner commerciali comunitari saranno consultati sui valori stabiliti nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si terrà conto delle loro osservazioni in merito a detti valori.

(5) È stato tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari e l'applicazione della metodologia di cui sopra da parte degli Stati membri relatori ⁽⁷⁾.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le quantità massime di residui elencate nell'allegato della presente direttiva sostituiscono quelle elencate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari in questione.

Articolo 2

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE le righe seguenti sono sostituite:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg
«Esaconazolo	0,1 Orzo e frumento 0,02 (*) Altri cereali
Procloraz (somma di procloraz e dei suoi metaboliti contenenti la parte caratteristica di 2,4,6-triclorofenol espressa come procloraz)	1 Riso, avena e orzo 0,5 Triticale, frumento e segale 0,05 (*) Altri cereali

(*) indica il limite inferiore di determinazione analitica»

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31° luglio 2003. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a partire dal 1° agosto 2003.

⁽⁷⁾ SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

Articolo 4

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Esaconazolo	Miclobutanile	Clofentezina
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri aggiunti; frutta a guscio			
i) AGRUMI	0,02 (*)	3	0,5
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)			
Arance			
Pomeli			
Altro			
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di acagiù			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queensland			
Noci di pecàn			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci			
Altro			
iii) POMACEE		0,5	0,5
Mele	0,1		
Pere	0,1		
Cotogne			
Altro	0,02 (*)		
iv) DRUPACEE	0,02 (*)		
Albicocche		0,3	

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Esaconazolo	Miclobutanile	Clofentezina
Ciliegie		1	
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		0,5	
Prugne		0,5	0,2
Altro		0,02 (*)	0,02 (*)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA			
a) Uve da tavola e da vino	0,1	1	
Uve da tavola			0,02 (*)
Uve da vino			1
b) Fragole (diverse da quelle di bosco)	0,2	1	2
c) Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco)	0,02 (*)	0,02 (*)	
More di gelso			3
More di rovo			
More-lamponi			
Lamponi			3
Altro			0,3
d) Altre piccola frutta e bacche (diverse da quelle di bosco)	0,02 (*)		
Mirtilli neri			
Mirtilli rossi			
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		1	0,5
Uva spina		1	
Altro		0,02 (*)	0,02 (*)
e) Bacche e frutti di bosco	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
vi) FRUTTA VARIE			0,02 (*)
Avocadi			
Banane	0,1	2	
Datteri			
Fichi			
Kiwi			
Kumquat			
Litchi			
Manghi			

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Esaconazolo	Miclobutanile	Clofentezina
Olive			
Frutti della passione			
Ananassi			
Melograni			
Altro	0,02 (*)	0,02 (*)	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi			
i) RADICI E TUBERI	0,02 (*)		0,02 (*)
Barbabietole			
Carote		0,2	
Sedani-rapa			
Barbaforte o cren,			
Carciofi			
Pastinaca			
Radici di prezzemolo			
Ravanelli			
Salsefrica			
Patate dolci			
Rutabaga			
Navoni			
Igname			
Altro		0,02 (*)	
ii) BULBI	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Agli			
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline			
Altro			

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Esaconazolo	Miclobutanile	Clofentezina
iii) ORTAGGI DA FRUTTO			
a) Solanacea			
Pomodori	0,1	0,3	0,3
Peperoni		0,5	
Melanzane		0,3	
Altro	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)	0,02 (*)	0,1	0,02 (*)
Cetrioli			
Cetriolini			
Zucchine			
Altro			
c) Cucurbitacee (buccia non commestibile)	0,02 (*)	0,2	
Meloni			0,1
Zucche			
Cocomeri			
Altro			0,02 (*)
d) Granturco dolce	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
iv) ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
a) Cavolo a infiorescenza			
Broccoli			
Cavolfiori			
Altro			
b) Brassica da capolino			
Cavoletti di Bruxelles			
Cavoli			
Altro			

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Esaconazolo	Miclobutanile	Clofentezina
c) Brassica da foglia			
Cavoli cinesi			
Cavoli rapa			
Altro			
d) Cavoli ricci			
v) ORTAGGI ERBACEI, freschi	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
a) Lattughe e simili			
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altro			
b) Spinaci e simili			
Spinaci			
Bietole da costa			
Altro			
c) Crescione acquatico			
d) Cicorie			
e) Condimenti			
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altro			

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Esaconazolo	Miclobutanile	Clofentezina
vi) LEGUMI DA GRANELLA, freschi	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Fagioli (non sgranati)			
Fagioli (sgranati)			
Piselli (non sgranati)			
Piselli (sgranati)			
Altro			
vii) ORTAGGI DA STELO, freschi	0,02 (*)		0,02 (*)
Asparagi			
Cardi			
Sedani			
Finocchi			
Carciofi		0,5	
Porri			
Rabarbaro			
Altro		0,02 (*)	
viii) FUNGHI	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
a) Funghi coltivati			
b) Funghi selvatici			
3. Leguminose	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altro			

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Esaconazolo	Miclobutanile	Clofentezina
4. Semi oleosi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Semi di lino			
Semi di arachide			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole			
Semi di colza			
Semi di soia			
Semi di senape			
Semi di cotone			
Altro			
5. Patate	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Patate novelle			
Patate da consumo			
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i>, essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
7. Luppolo essiccato, anche in pellets e in polvere non concentrata	0,05 (*)	2	0,05 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2003

concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

(2003/457/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 1999/224/CE⁽¹⁾ del 22 febbraio 1999, il Consiglio ha concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra Comunità europea e lo Stato di Israele, che è entrato in vigore l'8 marzo 1999. Detto accordo associa lo Stato di Israele a tutte le attività dei programmi specifici del Quinto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea.
- (2) L'articolo 12, paragrafo 4, del suddetto accordo prevede che «ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di RST, l'accordo potrà formare oggetto di negoziati o essere rinnovato alle condizioni concordate di comune intesa dalle parti».
- (3) Il 5 novembre 2002 il Consiglio ha autorizzato i negoziati in vista del rinnovo dell'accordo vigente, prevedendo anche il negoziato per un'applicazione in via provvisoria dell'accordo rinnovato. Tale applicazione in via provvisoria consentirebbe alle entità italiane di partecipare ai primi inviti presentare proposte del Sesto programma quadro.
- (4) I negoziati hanno portato ad un progetto d'accordo siglato il 17 dicembre 2002 dai rappresentanti delle due parti.

- (5) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorre firmare l'accordo siglato il 17 dicembre 2002 e prevederne l'applicazione in via provvisoria sin dal momento della firma,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo, a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

L'accordo è applicato provvisoriamente sin dal momento della firma.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.-A. TSOCHATZOPOULOS

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 50.

ACCORDO**di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele**

LA COMUNITÀ EUROPEA (in appresso «la Comunità»),

da una parte,

LO STATO DI ISRAELE (in appresso «Israele»),

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERATA l'importanza della cooperazione scientifica e tecnologica attuale tra Israele e la Comunità e il loro interesse reciproco a rafforzarla nell'ambito dell'istituzione dello Spazio europeo della ricerca,

CONSIDERANDO che Israele e la Comunità stanno attuando programmi di ricerca in settori di interesse comune,

CONSIDERANDO che Israele e la Comunità possono trarre reciproco vantaggio dalla cooperazione a tali programmi,

CONSIDERATO l'interesse di entrambe le parti ad incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo in Israele, da un lato, ai programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico dall'altro,

CONSIDERATO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro, è entrato in vigore il 1° giugno 2000; che in base a detto accordo le parti si impegnano a intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica e a definire le intese necessarie per il conseguimento di tale obiettivo in accordi separati che devono essere conclusi specificatamente a tal fine,

CONSIDERANDO che la Comunità e Israele hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica per la durata del Quinto programma quadro, che prevede il rinnovo dell'accordo medesimo a condizioni da stabilire di comune intesa,

CONSIDERANDO che, con decisione n. 1513/2002/CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽¹⁾, in appresso denominato «Sesto programma quadro»,

CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo e qualsiasi attività condotta nell'ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con Israele nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Campo di applicazione**

1. Israele sarà associato, alle condizioni stabilite o menzionate nel presente accordo e nei suoi allegati, al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) (in appresso «Sesto programma quadro CE»), istituito con la decisione n. 1513/2002/CE, con il regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) ⁽²⁾, e con le decisioni del Consiglio 2002/834/CE, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca» (2002-2006) ⁽³⁾, 2002/835/CE, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Sfruttare lo spazio europeo della ricerca» (2002-2006) ⁽⁴⁾ e 2002/836/CE, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca (2002-2006) ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 60.

2. Oltre all'associazione menzionata al paragrafo 1, la cooperazione può comprendere:
 - regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica di Israele e della Comunità in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica,
 - scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione,
 - trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca in Israele e nella Comunità europea, nonché sui risultati del lavoro svolto nell'ambito del presente accordo,
 - riunioni congiunte,
 - visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri,
 - contatti regolari e continui fra i responsabili dei programmi o dei progetti dello Stato di Israele e della Comunità,
 - partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop.

Articolo 2

Condizioni riguardanti l'associazione di Israele al Sesto programma quadro CE

1. Fatte salve le condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II, i soggetti giuridici stabiliti in Israele partecipano alle azioni indirette e alle attività del Centro comune di ricerca del Sesto programma quadro CE alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea. Agli organismi di ricerca israeliani si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e di Israele.

Fatte salve le condizioni stabilite dagli allegati I e II, i soggetti giuridici stabiliti nella Comunità partecipano ai programmi e ai progetti di ricerca israeliani su temi analoghi a quelli del Sesto programma quadro CE alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti in Israele.

2. Israele verserà per ogni anno di validità del Sesto programma quadro CE un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea.

Il contributo finanziario di Israele viene aggiunto all'importo globale degli stanziamenti d'impegno iscritti ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle varie attività connesse con l'attuazione, la gestione e l'esecuzione del Sesto programma quadro CE.

Le disposizioni che regolano il calcolo ed il versamento del contributo finanziario di Israele sono stabilite all'allegato III.

3. I rappresentanti di Israele partecipano in qualità di osservatori ai comitati del Sesto programma quadro CE istituiti dalla decisione 1999/468/CE.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti israeliani solo durante le votazioni. Israele sarà informato del risultato di dette votazioni.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

I rappresentanti di Israele possono partecipare alle riunioni del comitato della ricerca tecnica e scientifica (CREST). Detto comitato si riunisce senza i rappresentanti israeliani solo durante le votazioni e in casi eccezionali. Israele sarà informato del risultato di dette votazioni.

4. I rappresentanti di Israele partecipano in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti israeliani che partecipano ai lavori dei comitati e degli organismi di cui al presente articolo, o ad altre riunioni connesse con l'attuazione del Sesto programma quadro CE, organizzate dalla Comunità, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 3

Rafforzamento della cooperazione

1. Le parti si impegnano, conformemente alle proprie legislazioni vigenti, a facilitare la libera circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

2. Le parti garantiscono che non saranno imposti oneri fiscali o tasse sulla transazione relativa al trasferimento di fondi tra la Comunità e Israele qualora detti fondi siano necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 4

Comitato di ricerca CE-Israele

1. È istituito un comitato misto denominato «comitato di ricerca CE-Israele», incaricato di:
 - verificare e valutare lo stato di attuazione del presente accordo,
 - esaminare qualunque misura atta a migliorare e sviluppare la cooperazione,
 - avere regolari scambi di opinioni sugli orientamenti futuri e sulle priorità della politica di Israele e della Comunità in materia di ricerca, nonché sulla pianificazione di detta politica, e sulle prospettive della cooperazione.
2. Il comitato di ricerca Comunità europea/Israele, composto da rappresentanti della Commissione e di Israele, adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato di ricerca Comunità europea/Israele si riunisce almeno una volta l'anno. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta dell'una o dell'altra parte.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Gli allegati I, II e III costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo è concluso per l'intera durata del Sesto programma quadro CE. Entra in vigore alla data in cui ciascuna delle parti ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore e prende effetto il 16 dicembre 2002.

Il presente accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura applicata all'accordo stesso.

Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno dodici mesi.

I progetti e le attività in corso al momento della denuncia o della scadenza del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso.

3. In attesa che le parti completino le procedure interne in vista della conclusione dell'accordo, esse applicheranno in via provvisoria il presente accordo dal momento della firma.

Se una delle parti informa l'altra parte che non concluderà l'accordo, è stato convenuto di comune accordo che:

- la Comunità rimborsa ad Israele il suo contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
- tuttavia, gli stanziamenti impegnati dalla Comunità in relazione alla partecipazione dei soggetti giuridici israeliani alle azioni indirette, ivi compresi i rimborsi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, saranno dedotti dalla Comunità dai suddetti rimborsi,
- i progetti e le attività avviate durante l'applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dell'accordo.

4. Ove la Comunità decida di modificare il Sesto programma quadro CE, notificherà allo Stato di Israele il contenuto esatto di queste revisioni entro una settimana dalla data di adozione delle stesse da parte della Comunità.

Con deroga al terzo e quarto comma del paragrafo 2, il presente accordo può essere denunciato, alle condizioni stabilite di comune accordo, se una delle parti notifica all'altra, entro un mese a decorrere dall'adozione delle modifiche di cui al primo comma, la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

5. Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, un nuovo accordo potrà formare oggetto di nuovi negoziati o essere rinnovato alle condizioni concordate di comune intesa dalle parti.

6. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite da quest'ultimo, e, dall'altra, al territorio dello Stato di Israele.

7. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diez de junio de dos mil tres, que corresponde al diez de Siván de cinco mil setecientos sesenta y tres.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende dag i juni i året to tusind og tre, hvilket svarer til den tiende dag i Sivan, fem tusind syv hundrede og treogtres.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Juni zweitausenddrei, der dem zehnten Siwan fünftausendsiebenhundert-dreiundsechzig entspricht.

Έγινε στις Βρυξέλλες τη δεκάτη ημέρα του Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες τρία, χρονολογία η οποία αντιστοιχεί στη δεκάτη ημέρα του Σίβαν, του έτους πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία.

Done at Brussels on the tenth day of June in the year two thousand and three which corresponds to the tenth day of Sivan, five thousand seven hundred and sixty three.

Fait à Bruxelles, le dix juin deux mille trois, ce qui correspond au dix sivan cinq mille sept cent soixante-trois.

Fatto a Bruxelles addì dieci giugno duemilatre, corrispondente al decimo giorno di Sivan dell'anno cinque-milasettecentosessantatre.

Gedaan te Brussel, op de tiende dag van juni in het jaar tweeduizend drie, hetgeen overeenkomt met de tiende dag van Siwan, vijfduizend zeventhonderddrieënzestig.


Feito em Bruxelas, no dia dez de Junho do ano dois mil e três, que corresponde ao dia dez de Sivan do ano cinco mil setecentos e sessenta e três.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme, joka vastaa kymmenettä päivää Sivanian viisituhattasetsemänsataakuusikymmentäkolme.

Utfärdat i Bryssel den tionde juni år tvåtusentre, vilket motsvarar den tionde dagen i Sivan femtusensjuhundrasextiotre.

נעשה בבריסל ביום העשרה בחודש יוני אלפיים ושלוש שהוא היום העשירי לחודש סיון התשס"ג

Por la Comunidad Europea
På Det Europæiske Fællesskabs vegne
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen



בשם ממשלת מדינת ישראל

E. Sandberg

ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ISRAELE

Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

I. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici di Israele alle azioni indirette del sesto programma quadro CE

1. La partecipazione ed il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti in Israele alle azioni indirette del Sesto programma quadro CE sono soggette alle condizioni stabilite per i «paesi associati» dal regolamento (CE) n. 2321/2002.

Conformemente all'articolo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea, lo Stato di Israele è preso in considerazione, al pari degli Stati membri dell'Unione europea, per qualsiasi azione indiretta svolta nell'ambito del Sesto programma quadro CE, a condizione che a detta azione indiretta partecipino almeno due Stati membri o Stati candidati associati definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2321/2002.

2. I soggetti giuridici di Israele sono presi in considerazione, al pari dei soggetti giuridici della Comunità, ai fini della selezione di esperti indipendenti per i compiti e alle condizioni stabiliti agli articoli 10, 11 e 18 del regolamento (CE) n. 2321/2002, nonché per la partecipazione a vari gruppi e comitati consultivi del Sesto programma quadro CE.
3. Conformemente al regolamento (CE) n. 2321/2002 e al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi dalla Comunità con un soggetto giuridico dello Stato di Israele per la realizzazione di un'azione indiretta prevedono lo svolgimento di controlli e audit da parte della Commissione o della Corte dei conti, o sotto l'autorità di queste due istituzioni.

Le competenti autorità israeliane provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e audit.

II. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea ai programmi e ai progetti di ricerca di Israele

1. La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione europea o al diritto comunitario, ai progetti dei programmi di RST israeliani può richiedere la partecipazione congiunta di almeno un soggetto giuridico israeliano di ricerca. Tali proposte di partecipazione devono essere pertanto presentate unitamente a uno o più soggetti giuridici israeliani.
2. Fatti salvi il paragrafo 1 e l'allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità che partecipano a progetti di ricerca israeliani nell'ambito dei programmi di RST, e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per l'attuazione di detti progetti di disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Israele, in materia di esecuzione dei programmi di RST, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai soggetti giuridici israeliani e tali da garantire un trattamento equo, tenuto conto della natura della cooperazione fra Israele e la Comunità europea in questo settore.

Il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità che partecipano a progetti di ricerca israeliani nell'ambito dei programmi di RST sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Israele, in materia di esecuzione dei programmi di RST, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai soggetti giuridici non israeliani che partecipano ai progetti di ricerca israeliani nell'ambito di programmi di RST. Se i soggetti giuridici non israeliani non beneficiano di finanziamenti, i soggetti giuridici comunitari sostengono le proprie spese, ivi compresa la parte relativa di costi amministrativi e di gestione generale del progetto.

3. A seconda della natura del progetto, le proposte possono essere presentate:
 - i) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero dell'Industria e del Commercio (Ministry of Industry and Trade), per i progetti congiunti di ricerca e sviluppo nel settore industriale da eseguire con imprese israeliane. Non sono previsti settori specifici in questo programma di ricerca e sviluppo. Pertanto si possono proporre progetti congiunti in qualunque settore della ricerca e dello sviluppo industriale. Inoltre, nell'ambito del programma Magnet le imprese israeliane possono presentare proposte di cooperazione con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità. A tal fine è necessario l'accordo del consorzio competente e della direzione del programma Magnet;

- ii) al ministero della Scienza, della Cultura e dello Sport (The Ministry of Science, Culture and Sport) per la ricerca strategica nei settori prioritari. I temi sono stabiliti annualmente e precisati in un invito a presentare proposte aperto;
 - iii) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero dell'Agricoltura, Fondo per lo sviluppo della ricerca agricola (Ministry of Agriculture — The Funds for the Encouragement of Agricultural Research);
 - iv) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero delle Infrastrutture nazionali (Ministry of National Infrastructures), nei settori dell'energia, dello sviluppo delle infrastrutture e delle scienze della Terra;
 - v) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero della Sanità (Ministry of Health) e al Consiglio della ricerca medica (Medical Research Council) di recente istituzione, nel quale è stata integrata l'Agenzia di finanziamento della ricerca biomedica (Agency for Biomedical Research).
4. Israele informa regolarmente la Comunità e i soggetti giuridici israeliani di ricerca in merito ai programmi israeliani in corso e alle possibilità di partecipazione esistenti per i soggetti giuridici europei stabiliti nella Comunità.
-

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**I. Applicazione**

Agli effetti del presente accordo:

per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967;

per «conoscenze» si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquistati in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti

1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti che sono applicabili alla parti, in particolare l'accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio amministrato dall'Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (atto di Stoccolma 1967).
2. I soggetti giuridici di Israele che partecipano ad un'azione indiretta del Sesto programma quadro CE sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2321/2002 e dal contratto concluso con la Comunità; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al punto 1.

Quando Israele partecipa ad un'azione indiretta del Sesto programma quadro CE attuata conformemente all'articolo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea, Israele è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti per gli Stati membri partecipanti dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio e dal contratto sottoscritto con la Comunità europea; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al punto 1.

3. I soggetti giuridici della Comunità che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca israeliani sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Israele che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al punto 1.

III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti

1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito.
 - a) La parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere verificato, le parti sono proprietarie congiuntamente di queste conoscenze.
 - b) La parte proprietaria della conoscenze concede all'altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.
2. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito.
 - a) In caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.
 - b) Ogni riproduzione destinata al pubblico di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle parti.

3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni esclusive si applicano le regole specificate qui di seguito.
- a) All'atto di comunicare all'altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare.
 - b) La parte che riceve dette informazioni, può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni esclusive ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo.
 - c) Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente punto 2. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche.
 - d) Le informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra le parti indette ai sensi del presente accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse, ai sensi del punto 1.
 - e) Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive ricevute ai sensi dei punti 1 e 3. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nei punti 1 e 3, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.
-

ALLEGATO III

REGOLE RELATIVE AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DI ISRAELE AL SESTO PROGRAMMA QUADRO CE**I. Calcolo del contributo finanziario di Israele**

1. Il contributo finanziario di Israele al Sesto programma quadro CE è calcolato su base annuale in proporzione o in aggiunta all'importo globale disponibile ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per gli stanziamenti di impegno necessari per l'attuazione, la gestione e l'esecuzione del Sesto programma quadro CE.
2. La proporzione in base al quale viene determinato il contributo finanziario di Israele si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo di Israele, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi degli Stati membri dell'Unione europea e di Israele. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici riguardante lo stesso anno della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.
3. La Commissione comunica ad Israele, quanto prima e comunque non oltre il 1° settembre dell'anno che precede ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni e la relativa documentazione:
 - gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del Sesto programma quadro CE, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea,
 - l'importo stimato dei contributi finanziari, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio, corrispondenti alla partecipazione di Israele al Sesto programma quadro CE, conformemente ai punti 1, 2 e 3.

Dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale, la Commissione comunica a Israele, nello stato delle spese corrispondenti alla partecipazione di Israele, gli importi definitivi menzionati al primo trattino.

II. Versamento del contributo finanziario di Israele

1. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge a Israele una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente protocollo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:
 - sei dodicesimi del contributo di Israele entro il 20 febbraio,
 - sei dodicesimi del contributo di Israele entro il 15 luglio.

Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avverrà in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta viene presentata dopo il 15 giugno, essa prevede il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo di Israele, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

2. Il contributo israeliano è espresso e corrisposto in euro. I versamenti di Israele sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica alla gestione degli stanziamenti.
3. Il contributo dovuto da Israele in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al punto 1.

Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi di mora sull'importo ancora dovuto alla data di scadenza al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, alla data di scadenza, maggiorato dell'1,5 %.

Se il ritardo del pagamento del contributo è tale da compromettere significativamente l'attuazione e la gestione del programma, la Commissione sospende la partecipazione di Israele al programma per l'esercizio finanziario considerato, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni feriali a decorrere dall'invio ad Israele di una lettera di sollecito ufficiale, fatti salvi gli obblighi che spettano alla Comunità in virtù dei contratti già conclusi relativi all'esecuzione di determinate azioni indirette.

4. Entro il 31 maggio dell'anno che segue ciascun esercizio finanziario, la Commissione prepara ed invia a fini informativi a Israele un prospetto dello stato delle risorse assegnate al Sesto programma quadro per il precedente esercizio finanziario, compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

5. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, nello stabilire il conto di gestione, la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione di Israele.

Detta regolarizzazione tiene conto delle modifiche avvenute, in seguito a trasferimenti, annullamenti, disimpegni, riporti o bilanci rettificativi e suppletivi nel corso dell'esercizio finanziario.

Detta operazione viene effettuata con il secondo versamento per l'esercizio seguente, e in luglio 2007 per l'ultimo esercizio finanziario. Le regolarizzazioni successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2010.

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo con la Repubblica di Bulgaria, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo che il Consiglio ha deciso di concludere l'8 aprile 2003 ⁽¹⁾, è entrato in vigore il 1° giugno 2003, essendo state completate, in data 15 maggio 2003, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 4 di detto protocollo.

⁽¹⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

Il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA), che il Consiglio ha deciso di concludere il 14 aprile 2003 ⁽¹⁾, entra in vigore il 1° luglio 2003, essendo state ultimate il 28 maggio 2003 le procedure previste all'articolo 17 del protocollo stesso.

⁽¹⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 39.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2003

che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante elenchi di zone e aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2003) 1813]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/458/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di ottenere lo status di zona riconosciuta e di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) dei pesci, gli Stati membri presentano i documenti giustificativi pertinenti e le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste dalla direttiva 91/67/CEE.
- (2) La decisione 2002/308/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/114/CE ⁽⁴⁾, stabilisce gli elenchi delle zone riconosciute e delle aziende di allevamento ittico riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne alcune malattie dei pesci.
- (3) La Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna hanno presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di zone riconosciute nel proprio territorio per quanto concerne la VHS e la IHN. Dalla documentazione fornita risulta che le zone in questione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Queste zone possono quindi ottenere il riconoscimento e vanno inserite nell'elenco delle zone riconosciute.

(4) L'Austria, la Danimarca, la Francia, la Germania e l'Italia hanno presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad aziende di allevamento ittico del proprio territorio per quanto riguarda la VHS e la IHN. Dalla documentazione fornita risulta che le aziende in questione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Tali aziende possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e vanno inserite nell'elenco delle aziende riconosciute.

(5) La Germania ha comunicato alla Commissione di avere accertato un caso di VHS in un'azienda riconosciuta per quanto concerne la VHS e la IHN. Tale azienda deve quindi essere radiata dall'elenco delle aziende riconosciute per quanto concerne la VHS.

(6) È pertanto necessario modificare la decisione 2002/308/CE.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/308/CE è modificata come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione.
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 29.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

ZONE RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

1.A. Zone riconosciute ⁽¹⁾ in Danimarca per quanto concerne la VHS

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| — Hansted Å | — Slette Å |
| — Hovmølle Å | — Bredkær Bæk |
| — Grenå | — Vandløb til Kilen |
| — Treå | — Resenkær Å |
| — Alling Å | — Klostermølle Å |
| — Kastbjerg | — Hvidbjerg Å |
| — Villestrup Å | — Knidals Å |
| — Korup Å | — Spang Å |
| — Sæby Å | — Simested Å |
| — Elling Å | — Skals Å |
| — Uggerby Å | — Jordbro Å |
| — Lindenberg Å | — Fåremølle Å |
| — Øster Å | — Flynder Å |
| — Hasseris Å | — Damhus Å |
| — Binderup Å | — Karup Å |
| — Vidkær Å | — Gudenåen |
| — Dybvad Å | — Halkær Å |
| — Bjørnsholm Å | — Storåen |
| — Trend Å | — Århus Å |
| — Lerkenfeld Å | — Bygholm Å |
| — Vester Å | — Grejs Å |
| — Lønnerup med tilløb | — Ørum Å |

1.B. Zone riconosciute in Danimarca per quanto concerne la IHN

- Danimarca ⁽²⁾

2. Zone riconosciute in Germania per quanto concerne la VHS e la IHN

2.1. Baden-Württemberg ⁽³⁾

- Isenburger Tal, dalla sorgente sino allo scarico delle acque dell'azienda Falkenstein
- Eyach e suoi affluenti, dalle sorgenti sino al primo sbarramento a valle in prossimità della città di Haigerloch
- Andelsbach e suoi affluenti, dalle sorgenti sino alla turbina in prossimità della città di Krauchenweis
- Lauchert e suoi affluenti, dalle sorgenti sino allo sbarramento della turbina presso la città di Sigmaringendorf
- Grosse Lauter e suoi affluenti, dalle sorgenti sino allo sbarramento della cascata in prossimità della città di Lauterach.

3. Zone riconosciute in Spagna per quanto concerne la VHS e la IHN

3.1. Regione: Comunità autonoma delle Asturie.

Zone continentali

- Tutti i bacini idrografici delle Asturie.

⁽¹⁾ I bacini idrografici e le rispettive zone litoranee.

⁽²⁾ Inclusive tutte le zone continentali e litoranee.

⁽³⁾ Parti di bacini idrografici.

Zone litoranee

- L'intero litorale delle Asturie.

3.2. Regione: Comunità autonoma di Galizia

Zone continentali

- I bacini idrografici della Galizia:
 - compresi i bacini idrografici del fiume Eo, il fiume Sil dalla sorgente nella provincia di León, il fiume Miño dalla sorgente allo sbarramento di Frieira e il fiume Limia dalla sorgente fino allo sbarramento Das Conchas
 - escluso il bacino idrografico del fiume Tamega.

Zone litoranee

- La zona costiera galiziana dalla foce del fiume Eo (Isla Pancha) al Cabo Silliero del Ría de Vigo.
- La zona costiera dal Cabo Silliero alla Punta Picos (foce del fiume Miño) è considerata una zona tampone.

3.3. Regione: Comunità autonoma di Aragona

Zone continentali

- Fiume Aragón dalla sorgente allo sbarramento di Caparroso nella provincia di Navarra
- Fiume Gállego dalla sorgente allo sbarramento di Ardisa
- Fiume Sotón dalla sorgente allo sbarramento di Sotonera
- Fiume Isuela dalla sorgente allo sbarramento di Arguis
- Fiume Flúmen dalla sorgente allo sbarramento di Santa María de Belsue
- Fiume Guatizalema dalla sorgente allo sbarramento di Vadiello
- Fiume Cinca dalla sorgente allo sbarramento di Grado
- Fiume Esera dalla sorgente allo sbarramento di Barasona
- Fiume Noguera-Ribagorzana dalla sorgente allo sbarramento di Santa Ana
- Fiume Huecha dalla sorgente allo sbarramento di Alcala de Moncayo
- Fiume Jalón dalla sorgente allo sbarramento di Alagón
- Fiume Huerva dalla sorgente allo sbarramento di Mezalocha
- Fiume Aguasvivas dalla sorgente allo sbarramento di Moneva
- Fiume Martin dalla sorgente allo sbarramento di Cueva Foradada
- Fiume Escuriza dalla sorgente allo sbarramento di Escuriza
- Fiume Guadalope dalla sorgente allo sbarramento di Caspe
- Fiume Matarraña dalla sorgente allo sbarramento di Aguas de Pena
- Fiume Pena dalla sorgente allo sbarramento di Pena
- Fiume Guadalaviar-Turia dalla sorgente allo sbarramento del Generalísimo nella provincia di Valencia
- Fiume Mijares dalla sorgente allo sbarramento di Arenós nella provincia di Castellón.

Gli altri corsi d'acqua della Comunità autonoma di Aragona e il fiume Ebro nel tratto che attraversa tale comunità sono considerati zona tampone.

3.4. Regione: Comunità autonoma di Navarra

Zone continentali

- Fiume Bidasoa dalla sorgente alla foce
- Fiume Leizarán dalla sorgente allo sbarramento di Leizarán (Muga)
- Fiume Arakil-Arga dalla sorgente allo sbarramento di Falces
- Fiume Ega dalla sorgente allo sbarramento di Allo
- Fiume Aragón dalla sorgente nella provincia di Huesca (Aragón) allo sbarramento di Caparroso (Navarra).

Gli altri corsi d'acqua della Comunità autonoma di Navarra e il fiume Ebro nel tratto che attraversa tale comunità sono considerati zona tampone.

3.5. Regione: Comunità autonoma di Castiglia-Léon

Zone continentali

- Fiume Duero dalla sorgente allo sbarramento di Aldeávila
- Fiume Ebro dalla sorgente nella regione della Cantabria allo sbarramento di Sobrón
- Fiume Queiles dalla sorgente allo sbarramento di los Fayos
- Fiume Tiétar dalla sorgente allo sbarramento di Rosarito
- Fiume Alberche dalla sorgente allo sbarramento di Burguillo.

Gli altri corsi d'acqua della Comunità autonoma di Castilla-Léon sono considerati zone tampone.

3.6. Regione: Comunità autonoma di Cantabria

Zone continentali

Il bacino idrografico dei seguenti fiumi dalla sorgente al mare:

- Fiume Deva
- Fiume Nansa
- Fiume Saja-Besaya
- Fiume Pas-Pisueña
- Fiume Asón
- Fiume Agüera.

I bacini idrografici dei fiumi Gandarillas, Escudo, Miera e Campiazo sono considerati zone tampone.

Zone litoranee

- L'intero litorale della Cantabria dalla foce del fiume Deva all'insenatura di Ontón.

3.7. Regione: Comunità autonoma di La Rioja

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Rio Ebro dalla sorgente allo sbarramento di Mequinenza nel comune di Aragón

4.A. Zone riconosciute in Francia per quanto concerne la VHS e la IHN

4.A.1. Adour-Garonne

Bacini idrografici

- Bacino della Charente
- Bacino della Seudre
- Bacini dei fiumi litorali dell'estuario della Gironde nel dipartimento della Charente-Maritime
- Bacini idrografici di Nive e Nivelles (Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino delle Forges (Landes)
- Bacino della Dronne, dalla sorgente alla diga delle Églisottes a Monfourat (Dordogne)
- Bacino della Beaurnonne, dalla sorgente alla diga di Faye (Dordogne)
- Bacino della Valouse, dalla sorgente alla diga dell'Étang des Roches-Noires (Dordogne)
- Bacino della Paillasse, dalla sorgente alla diga di Grand Forge (Gironde)
- Bacino del Ciron, dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Castaing (Gironde e Lot-et-Garonne)
- Bacino della Petite Leyre, dalla sorgente alla diga del Pont-de-l'Espine a Argelouse (Landes)

- Bacino della Pave, dalla sorgente alla diga della Pave (Landes)
- Bacino dell'Escourse, dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Barbe (Landes)
- Bacino del Geloux, dalla sorgente alla diga della D38 a Saint-Martin-d'Oney (Landes)
- Bacino dell'Estrigon, dalla sorgente alla diga di Campet-et-Lamolère (Landes)
- Bacino dell'Estampon, dalla sorgente alla diga dell'Ancienne Minoterie a Roquefort (Landes)
- Bacino della Gélise, dalla sorgente alla diga situata a valle del punto di confluenza della Gélise con l'Osse (Landes e Lot-et-Garonne)
- Bacino del Magescq, dalla sorgente alla foce (Landes)
- Bacino di Luys, dalla sorgente alla diga del Moulin-d'Oro (Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino del Neez, dalla sorgente alla diga del Jurançon (Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino del Beez, dalla sorgente alla diga di Nay (Pyrénées-Atlantiques)
- Bacino del Gaves-de-Cauterets, dalla sorgente alla diga Calypso della centrale di Soulom (Hautes-Pyrénées).

Zone costiere

- La costa atlantica compresa tra il confine settentrionale del litorale del dipartimento della Vendée e il confine meridionale del litorale del dipartimento della Charente-Maritime.

4.A.2. Loire-Bretagne

Zone continentali

- L'insieme dei bacini idrografici situati nella regione Bretagne, ad eccezione dei seguenti:
 - Vilaine
 - Aven
 - Ster-Goz
 - zona a valle del bacino dell'Élorn
- Bacino della Sèvre-Niortaise
- Bacino del Lay
- I seguenti bacini idrografici della Vienne:
 - Bacino del fiume La Vienne, dalle sorgenti alla diga di Châtellerault (Vienne)
 - Bacino del fiume La Gartempe, dalle sorgenti alla diga (provvista di griglia) di Saint Pierre de Maillé (Vienne)
 - Bacino del fiume La Creuse, dalle sorgenti alla diga di Bénavent (Indre)
 - Bacino del fiume Le Suin, dalle sorgenti alla diga di Douadic (Indre)
 - Bacino del fiume La Claise, dalle sorgenti alla diga di Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire)
 - Bacino dei torrenti di Velleches e Trois Moulins, dalle sorgenti alla diga dei Trois Moulins (Vienne)
 - Bacini dei fiumi del litorale atlantico (Vendée).

Zone costiere

- L'intera costa bretone, eccettuate le zone seguenti:
 - rada di Brest
 - insenatura di Camaret
 - litorale compreso tra la punta di Trévignon e la foce del fiume Laïta
 - litorale compreso tra la foce del fiume Tohon e il confine dipartimentale.

4.A.3. Seine-Normandie**Zone continentali**

- Il bacino della Sélune.

4.A.4. Aquitania**Bacini idrografici**

- Bacino del fiume Vignac, dalla sorgente alla diga «la Forge»
- Bacino del fiume Gouaneyre, dalla sorgente alla diga «Maillières dam»
- Bacino del fiume Susselgue, dalla sorgente alla diga «de Susselgue»
- Bacino del fiume Luzou, dalla sorgente alla diga presso l'azienda di allevamento ittico «de Lалуque»
- Bacino del fiume Gouadas, dalla sorgente alla diga presso «l'Etange de la Glacière à Saint Vincent de Paul»
- Bacino del fiume Bayse, dalla sorgente alla diga presso il «Moulin de Lartia et de Manobre».

4.A.5. Midi-Pyrenees**Bacini idrografici**

- Bacino del fiume Cernon, dalla sorgente alla diga presso Saint George de Luzençon.

4.B. Zone riconosciute in Francia per quanto concerne la VHS**4.B.1. Loire-Bretagne****Zone continentali**

- La parte del bacino della Loira costituita dal tratto a monte del bacino idrografico dell'Huisne compreso tra la sorgente dei corsi d'acqua e la diga della Ferté-Bernard.

4.C. Zone riconosciute in Francia per quanto concerne la IHN**4.C.1. Loire-Bretagne****Zone continentali**

- Il seguente bacino idrografico della Vienne:
 - Il bacino dell'Anglin, dalle sorgenti alle dighe di:
 - EDF di Châtelleraut sul fiume La Vienne (Vienne)
 - Saint Pierre de Maillé sul fiume La Gartempe (Vienne)
 - Bénavent sul fiume La Creuse (Indre)
 - Douadic sul fiume Le Suin (Indre)
 - Bossay-sur-Claise sul fiume La Claise (Indre-et-Loire).

5.A. Zone riconosciute in Irlanda per quanto concerne la VHS

- Irlanda (*), esclusa l'isola di Cape Clear.

(*) Includere tutte le zone continentali e litoranee.

5.B. Zone riconosciute in Irlanda per quanto concerne la IHN

— Irlanda ^(?).

6.A. Zone riconosciute in Italia per quanto concerne la VHS e la IHN**6.A.1. Regione del Trentino Alto Adige, Provincia autonoma di Trento**

Zone continentali

- Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bacino idrografico del fiume Avisio, dalla sorgente allo sbarramento artificiale di Serra San Giorgio nel comune di Giovo
- Zona Val delle Sorne: bacino idrografico del fiume Sorna, dalla sorgente allo sbarramento artificiale costituito dalla centrale idroelettrica della località di Chizzola (Ala), prima della confluenza nell'Adige
- Zona Torrente Adanà: bacino idrografico del fiume Adanà, dalla sorgente fino alla serie di sbarramenti artificiali a valle dell'azienda «Armani Cornelio-Lardaro»
- Zona Rio Manes: bacino del Rio Manes fino alla cascata che si trova 200 metri a valle dell'azienda «Troticoltura Giovanelli», ubicata nella località «La Zinquantina»
- Zona Val Rendena: bacino idrografico dalla sorgente del fiume Sarca allo sbarramento di Oltresarca nel comune di Villa Rendena
- Zona Val di Ledro: bacini idrografici dei fiumi Massangla e Ponale, dalle sorgenti alla centrale idroelettrica presso «Centrale» nel comune di Molina di Ledro
- Zona Valsugana: bacino idrografico del fiume Brenta, dalle sorgenti allo sbarramento di Marzotto presso Manticelli nel comune di Grigno
- Zona Val del Fersina: bacino idrografico del fiume Fersina, dalle sorgenti alla cascata di Ponte Alto.

6.A.2. Regione di Lombardia, Provincia di Brescia

Zone continentali

- Zona Ogliolo: bacino idrografico dalla sorgente dell'Ogliolo fino alla cascata che si trova a valle dell'allevamento ittico «Adamello», alla confluenza dell'Ogliolo nell'Oglio
- Zona Fiume Caffaro: bacino idrografico dalla sorgente del torrente Caffaro allo sbarramento artificiale situato a 1 Km a valle dell'azienda

6.A.3. Regione Umbria, Provincia di Perugia

Zone continentali

- Zona Lago Trasimeno: il lago Trasimeno.

6.A.4. Regione Veneto

Zone continentali

- Zona Belluno: il bacino idrografico nella Provincia di Belluno che si estende dalla sorgente del torrente Ardo fino alla diga (situata presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Piave) in cui è situata l'azienda «Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno».

6.A.5. Regione Toscana

Zone continentali

- Zona Valle del fiume Serchio: bacino idrografico del fiume Serchio, dalle sorgenti allo sbarramento di Piaggione.

^(?) Includere tutte le zone continentali e litoranee.

6.A.6. Regione Umbria

Zone continentali

- Fosso di Terrìa: bacino idrografico del fiume Terrìa, dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell'azienda di allevamento ittico Mountain Fish, alla confluenza del Terrìa nel Nera.

6.B. Zone riconosciute in Italia per quanto concerne la VHS**6.B.1. Regione del Trentino Alto Adige, Provincia autonoma di Trento**

Zone continentali

- Zona Valle dei Laghi: bacino idrografico dei laghi di San Massenza, Toblino e Cavedine fino allo sbarramento a valle, nella parte meridionale del lago di Cavedine che conduce alla centrale idroelettrica ubicata nel comune di Torbole.

7.A. Zone riconosciute in Svezia per quanto concerne la VHS

- Svezia ⁽⁶⁾:
 - esclusa la zona della costa occidentale in un semicerchio del raggio di 20 km attorno all'allevamento ittico situato nell'isola di Björkö, come pure gli estuari e i bacini idrografici dei fiumi Göta e Säve fino alla loro prima barriera di migrazione (situate rispettivamente a Trollhättan e all'entrata nel lago Aspen).

7.B. Zone riconosciute in Svezia per quanto concerne la IHN

- Svezia ⁽⁶⁾.

8. Zone riconosciute nel Regno Unito, nelle Isole Normanne e nell'Isola di Man per quanto concerne la VHS e la IHN

- Gran Bretagna ⁽⁶⁾
- Irlanda del Nord ⁽⁶⁾
- Guernsey ⁽⁶⁾
- Isola di Man ⁽⁶⁾

⁽⁶⁾ Includere tutte le zone continentali e litoranee.

ALLEGATO II

AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN

1. Aziende riconosciute in Belgio per quanto concerne la VHS e la IHN

1.	La Fontaine aux truites	B-6769 Gérouville
----	-------------------------	-------------------

2. Aziende riconosciute in Danimarca per quanto concerne la VHS e la IHN

1.	Vork Dambrug	DK-6040 Egtved
2.	Egebæk Dambrug	DK-6880 Tarm
3.	Bækkelund Dambrug	DK-6950 Ringkøbing
4.	Borups Geddeopdræt	DK-6950 Ringkøbing
5.	Bornholms Lakseklækkeri	DK-3730 Nexø
6.	Langes Dambrug	DK-6940 Lem St.
7.	Brænderigårdens Dambrug	DK-6971 Spjald
8.	Siglund Fiskeopdræt	DK-4780 Stege
9.	Ravning Fiskeri	DK-7182 Bredsten
10.	Ravnkær Dambrug	DK-7182 Bredsten

3.A. Aziende riconosciute in Germania per quanto concerne la VHS e la IHN

3.1. Bassa Sassonia

1.	Jochen Moeller	Fischzucht Harkenbleck D-30966 Hemmingen-Harkenbleck
2.	Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen	(soltanto l'avannotteria) D-37586 Dassel
3.	Dr. R. Rosengarten	Forellenzucht Sieben Quellen D-49124 Georgsmarienhütte
4.	Klaus Kröger	Fischzucht Klaus Kröger D-21256 Handeloh Wörme
5.	Ingeborg Riggert-Schlumbohm	Forellenzucht W. Riggert D-29465 Schnega
6.	Volker Buchtmann	Fischzucht Nordbach D-21441 Garstedt
7.	Sven Kramer	Forellenzucht Kaierde D-31073 Delligsen
8.	Hans-Peter Klusak	Fischzucht Grönegau D-49328 Melle
9.	F. Feuerhake	Forellenzucht Rheden D-31039 Rheden
10.	Horst Pöpke	Fischzucht Pöpke Hauptstraße 14 D-21745 Hemmoor

3.2. *Turingia*

1.	Firma Tautenhahn	D-98646 Trostadt
2.	Fischzucht Salza GmbH	D-99734 Nordhausen-Salza
3.	Fischzucht Kindelbrück GmbH	D-99638 Kindelbrück
4.	Reinhardt Strecker	Forellenzucht Orgelmühle D-37351 Dingelstadt

3.3. *Baden-Württemberg*

1.	Heiner Feldmann	Riedlingen/Neufra D-88630 Pfullendorf
2.	Walter Dietmayer	Forellenzucht Walter Dietmayer Hettingen D-72501 Gammertingen
3.	Heiner Feldmann	Bad Waldsee D-88630 Pfullendorf
4.	Heiner Feldmann	Bergatreute D-88630 Pfullendorf
5.	Oliver Fricke	Anlage Wuchzenhofen Boschenmühle D-87764 Mariasteinbach-Legau 13 ½
6.	Peter Schmaus	Fischzucht Schmaus, Steinental D-88410 Steinental/Hauerz
7.	Josef Schnetz	Fenkenmühle D-88263 Horgenzell
8.	Erwin Steinhart	Quellwasseranlage Steinhart Hettingen D-72513 Hettingen
9.	Hugo Strobel	Quellwasseranlage Otterswang Sägmühle D-72505 Hausen am Andelsbach
10.	Reinhard Lenz	Forsthaus Gaimühle D-64759 Sensbachtal
11.	Peter Hofer	Sulzbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
12.	Stephan Hofer	Oberer Lautenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
13.	Stephan Hofer	Unterer Lautenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
14.	Stephan Hofer	Schelklingen D-78727 Aistaig/Oberndorf
15.	Hubert Schuppert	Brutanlage: Obere Fischzucht Mastanlage: Untere Fischzucht D-88454 Unteressendorf
16.	Johannes Dreier	Brunnentobel D-88299 Leutkirch/Hebrachhofen
17.	Peter Störk	Wagenhausen D-88348 Saulgau
18.	Erwin Steinhart	Geislingen/St. D-73312 Geislingen/St.

19.	Joachim Schindler	Forellenzucht Lohmühle D-72275 Alpirsbach
20.	Heribert Wolf	Forellenzucht Sohnus D-72160 Horb-Diessen
21.	Claus Lehr	Forellenzucht Reinerzau D-72275 Alpirsbach-Reinerzau
22.	Hugo Hager	Bruthausanlage D-88639 Walbertsweiler
23.	Hugo Hager	Waldanlage D-88639 Walbertsweiler
24.	Gumpper und Stöll GmbH	Forellenhof Rössle Honau D-72805 Liechtenstein
25.	Ulrich Ibele	Pfrungen D-88271 Pfrungen
26.	Hans Schmutz	Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage) D-89155 Erbach
27.	Wilhelm Drafehnl	Obersimonswald D-77960 Seelbach
28.	Wilhelm Drafehnl	Brutanlage Seelbach D-77960 Seelbach
29.	Franz Schwarz	Oberharmersbach D-77784 Oberharmersbach
30.	Meinrad Nuber	Langenenslingen D-88515 Langenenslingen
31.	Anton Spieß	Höhmühle D-88353 Kifleg
32.	Karl Servay	Osterhofen D-88339 Bad Waldsee
33.	Kreissportfischereiverein Biberach	Warthausen D-88400 Biberach
34.	Hans Schmutz	Gossenzugen D-89155 Erbach
35.	Reinhard Rösch	Haigerach D-77723 Gengenbach
36.	Harald Tress	Unterlauchringen D-79787 Unterlauchringen
37.	Alfred Tröndle	Tiefenstein D-79774 Albbruck
38.	Alfred Tröndle	Unteralpfen D-79774 Unteralpfen
39.	Peter Hofer	Schenkenbach D-78727 Aisteig/Oberndorf
40.	Heiner Feldmann	Bainders D-88630 Pfullendorf
41.	Andreas Zordel	Fischzucht Im Gänsebrunnen D-75305 Neuenbürg
42.	Hans Fischböck	Forellenzucht am Kocherursprung D-73447 Oberkochen

43.	Hans Fischböck	Fischzucht D-73447 Oberkochen
44.	Josef Dürr	Forrelenzucht Igersheim D-97980 Bad Mergentheim
45.	Kurt Englerth und Sohn GBR	Anlage Berneck D-72297 Seewald
46.	Fischzucht Anton Jung	Anlage Rohrsee D-88353 Kisslegg
47.	Staatliches Forstamt Wangen	Anlage Karssee D-88239 Wangen i. A.
48.	Simon Phillipson	Anlage Weissenbronnen D-88364 Wolfegg
49.	Hans Klaiber	Anlage Bad Wildbad D-75337 Enzklösterle
50.	Josef Hönig	Forellenzucht Hönig D-76646 Bruchsal-Heidelsheim
51.	Werner Baur	Blitzenreute D-88273 Fronreute-Blitzenreute
52.	Gerhard Weihmann	Mägerkingen D-72574 Bad Urach-Seeburg
53.	Hans und Hubert Belser GBR	Dettingen D-72401 Haigerloch-Gruol
54.	Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen	Altdorfer Wald D-88214 Ravensburg
55.	Anton Jung	Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher D-88353 Kisslegg
56.	Hildegart Litke	Holzweiher D-88480 Achstetten
57.	Werner Wägele	Ellerazhofer Weiher D-88319 Aitrach
58.	Ernst Graf	Hatzenweiler Osterbergstraße 8 D-88239 Wangen-Hatzenweiler
59.	Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg	Obereisenbach Argenweg 50 D-88085 Langenargen
60.	Johann-Georg Huchler	Gutenzell Ochsenhauserstraße 17 D-88484 Gutenzell
61.	Meinrad Nuber	Ochsenhausen Obere Wiesen 1 D-88416 Ochsenhausen
62.	Bezirksfischereiverein Nagoldtal e. V.	Kentheim Lange Steige 34 D-75365 Calw
63.	Berd und Volker Fähnrich	Neumühle D-88260 Ratzenried-Argenbühl
64.	Klaiber «An der Tierwiese»	Hans Klaiber Rathausweg 7 D-75377 Enzklösterle

65.	Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach	Klaus Parey, Mörikeweg 17 D-75331 Engelsbran 2
66.	Farm Sauter Anlage Pfliegelberg	Gerhard Sauter D-88239 Wangen-Pfliegelberg 6
67.	Krattenmacher Anlage Osterhofen	Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus D-8339 Bad Waldsee
68.	Fährnich Anlage Argenmühle D88260 Ratzenried-Argenmühle	Bernd und Volker Fährnich Von Rütistraße D-8339 Bad Waldsee
69.	Gumpper und Stoll Anlage Unterhausen	Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG Heerstraße 20 D-72805 Lichtenstein-Honau
70.	Durach Anlage Altann	Antonie Durach Panoramastraße 23 D-88346 Wolfegg-Altann
71.	Städler Anlage Raunsmühle	Paul Städler Raunsmühle D-88499 Riedlingen-Pfummern
72.	König Anlage Erisdorf	Sigfried König Helfenstraße 2/1 D-88499 Riedlingen-Neufra
73.	Forellenzucht Drafehn Anlage Wittelbach	Wilhelm Drafehn Schuttertalsstraße 1 D-77960 Seelbach-Wittelbach
74.	Wirth Anlage Dengelshofen	Günther Wirth D-88316 Isny-Dengelshofen 219
75.	Krämer, Bad Teinach	Sascha Krämer Postrstraße 11 D-75385 Bad Teinach-Zavelstein
76.	Muffler Anlage Eigeltingen	Emil Muffler Brielholzer Hof D-78253 Eigeltingen

3.4. Renania Settentrionale-Vestfalia

1.	Wolfgang Lindhorst-Emme	Hirschquelle D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
2.	Wolfgang Lindhorst-Emme	Am Oelbach D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
3.	Hugo Rameil und Söhne	Sauerländer Forellenzucht D-57368 Lennestadt-Gleierbrück
4.	Peter Horres	Ovenhausen, Jätzer Mühle D-37671 Hörter
5.	Wolfgang Middendorf	Fischzuchtbetrieb Middendorf D-46348 Raesfeld

3.5. Baviera

1.	Gerstner Peter	(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim D-97332 Volkach
2.	Werner Ruf	Fischzucht Wildbad 86925 Fuchstal-Leeder
3.	Rogg	Fisch Rogg 87751 Heimertingen

4.	Fischzucht Graf Anlage D-87737 Reichau	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 87743 Egg an der Günz
5.	Fischzucht Graf Anlage D-87727 Klosterbeuren	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 87743 Egg an der Günz
6.	Fischzucht Graf Anlage D-87743 Egg an der Günz	Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz
7.	Anlage Am Grossen Dürrmaul D-95671 Bärnau	Andreas Rösch Am großen Dürrmaul 2 D-95671 Bärnau
8.	Andreas Hofer Anlage D-84524 Mitterhausen	Andreas Hofer Vils 6 D-8419 Velden

3.6. *Sassonia*

1.	Anglerverband Südsachsen «Mulde/Elster» e. V.	Forellenanlage Schlettau D-09487 Schlettau
2.	H. und G. Ermisch GbR	Forellen- und Lachszucht D-01844 Langburkersdorf

3.7. *Assia*

1.	Hermann Rameil	Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil D-34311 Naumburg OT Altendorf
----	----------------	--

3.8. *Schleswig-Holstein*

1.	Hubert Mertin	Forellenzucht Mertin Mühlenweg 6 D-24247 Roderbek
----	---------------	---

3.B. **Aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania per quanto riguarda la IHN**3.B.1. *Turingia*

1.	Thüringer Forstamt Leinefelde	Fischzucht Worbis D-37327 Leinefelde
----	-------------------------------	---

4. **Aziende riconosciute in Spagna per quanto concerne la VHS e la IHN**4.1. *Regione: Comunità autonoma di Aragona*

1.	Truchas del Prado	Alcalá de Ebro, provincia de Zaragoza (Aragón)
----	-------------------	--

5.A. **Aziende riconosciute in Francia per quanto concerne la VHS e la IHN**5.A.1. *Adour-Garonne*

1.	Pisciculture de Sarrance	F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)
2.	Pisciculture des Sources	F-12540 Cornus (Aveyron)
3.	Pisciculture de Pissos	F-40410 Pissos (Landes)
4.	Pisciculture de Tambareau	F-40000 Mont de Marsan (Landes)
5.	Pisciculture «Les Fontaines d'Escot»	F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)
6.	Pisciculture de la Forge	F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2. *Artois-Picardie*

1.	Pisciculture du Moulin du Roy	F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)
2.	Pisciculture du Bléquin	F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)
3.	Pisciculture de Earls Feldmann 76340 Hodeng Au Bosc	F-80580 Bray-Les-Mareuil
4.	Pisciculture Bonnelle à Ponthoile	Bonnelle 80133 Ponthoile M. Sohier 26, rue George Deray F-80100 Abeville
5.	Pisciculture Bretel à Gezaincourt	Bretel 80600 Gezaincourt-Doulens M. Sohier 26, rue George Deray F-80100 Abeville

5.A.3. *Aquitania*

1.	SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'Alevinage du Ruisseau Blanc	Le Meysout — F-40120 Arue
2.	L'EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas	Saillet et Esquit — F-64490 Lees Athas INRA — BP 3 — F-64310 Saint Pee sur Nivelles

5.A.4. *Drome*

1.	Pisciculture «Sources de la Fabrique»	40, Chemin de Robinson F-26000 Valence
----	---------------------------------------	---

5.A.5. *Haute-Normandie*

1.	Pisciculture des Godeliers	F-27210 Le Torpt
2.	Pisciculture fédérale de Saint Gertrude F-76490 Maulevrier	Fédération des association pour la pêche et la protection de milieu aquatique de Seine-Mari- time-11 F-76490 Maulevrier

5.A.6. *Loire-Bretagne*

1.	SCEA «Truites du lac de Cartravers»	Bois-Boscher F-22460 Merleac (Côtes-d'Armor)
2.	Pisciculture du Thélohier	F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)
3.	Pisciculture de Plainville	F-28400 Marolles Les Buis (Eure-et-Loir)
4.	Pisciculture Rémon à Parné sur Roc	SARL Remon 21, rue de la Véquerie F-53260 Parné sur Roc (Mayenne)

5.A.7. *Rhin-Meuse*

1.	Pisciculture du ruisseau de Dompierre	F-55300 Lacroix sur Meuse (Meuse)
2.	Pisciculture de la source de la Deüe	F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8. *Rhone-Mediterranee-Corse*

1.	Pisciculture Charles Murgat	Les Fontaines F-38270 Beaufort (Isère)
----	-----------------------------	---

5.A.9. *Seine-Normandie*

1.	Pisciculture du Vaucheron	F-55130 Gondrecourt-Le-Château (Meuse)
----	---------------------------	--

5.A.10. *Languedoc Roussillon*

1.	Pisciculture de Pêcher 48400 Florac	Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique F-48400 Florac
----	--	--

5.A.11. *Midi-Pyrenees*

1.	Pisciculture de la source du Durzon	SCEA Pisciculture du mas de pommiers F-12230 Nant
----	-------------------------------------	--

5.A.12. *Alpes de Haute Provence*

1.	Centre Piscicole de Roquebilière F-06450 Roquebilière	Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique F-06450 Roquebilière
----	--	---

5.B. **Aziende riconosciute in Francia per quanto concerne la VHS**5.B.1. *Artois-Picardie*

1.	Pisciculture de Sangheen	F-62102 Calais (Pas-de-Calais)
----	--------------------------	--------------------------------

6. **Aziende riconosciute in Italia per quanto concerne la VHS e la IHN**6.1. *Regione: Friuli-Venezia Giulia*

Bacino dello Stella		
1.	Azienda ittica agricola Collavini Mario	Via Tiepolo 12 I-33032 Bertiole (UD) N. I096UD005
Bacino del Tagliamento		
2.	Nuova Azzurra SpA	Nuova Azzurra SpA Via Molino del Cucco 38 Rivoli di Osoppo (UD)
3.	Impianto ittiogenico di Forni di Sotto	Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine
4.	Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese	Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine
5.	Impianto ittiogenico di Amaro	Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine
6.	Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico	Ente tutela pesca del Friuli Via Colugna 3 I-33100 Udine

6.2. Provincia Autonoma di Trento

Bacino del Noce		
1.	Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)	Cavizzana
2.	Troticoltura di Grossi Roberto	Grossi Roberto Via Molini n. 11 Monoclassico (TN) N. 121TN010
Bacino del Brenta		
3.	Campestrin Giovanni	Telve Valsugana (Fontane)
4.	Ittica Resenzola Serafini	Grigno
5.	Ittica Resenzola Selva	Grigno
6.	Leonardi F.lli	Levico Terme (S. Giuliana)
7.	Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana	Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)
8.	Cappello Paolo	Via Zacconi 21 Loc. Maso Fontane, Roncegno
Bacino dell'Adige		
9.	Celva Remo	Pomarolo
10.	Margonar Domenico	Ala (Pilcante)
11.	Degiuli Pasquale	Mattarello (Regole)
12.	Tamanini Livio	Vigolo Vattaro
13.	Troticoltura Istituto Agrario di S. Michele a/A.	S. Michele all'Adige
Bacino del Sarca		
14.	Ass. Pescatori Basso Sarca	Ragoli (Pez)
15.	Stab. Giudicariense La Mola	Tione (Delizia d'Ombra)
16.	Azienda Agricola La Sorgente ss	Tione (Saone)
17.	Fonti del Dal ss	Lomaso (Dasindo)
18.	Comfish Srl (ex. Paletti)	Preore (Molina)
19.	Ass. Pescatori Basso Sarca	Tenno (Pranzo)
20.	Troticoltura «La Fiana»	Di Valenti Claudio (Bondo)
Bacino del Chiese		
21.	Facchini Emiliano	Pieve di Bono (Agrone)

6.3. Regione: Umbria

Valle del Nera		
1.	Impianto ittiogenico provinciale	Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.4. Regione: Veneto

Bacino dell'Astico		
1.	Centro Ittico Valdastico	Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)
Bacino del Lietta		
2.	Azienda Agricola Lietta sas	Via Rai 3 I-31010 Ormelle (TV) n. 052TV074
Bacino del Bacchiglione		
3.	Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo	Massimo Grosselle Via Palmirona 18 Sandrigo (VI) N. 091VI831
Bacino del fiume Brenta		
4.	Polo Guerrino, Via S. Martino 51 Loc. Campese I-36061 Bassano del Grappa	Polo Guerrino Via Tre Case 4 I-36056 Tezze sul Brenta
Fiume Tione a Fattolè		
5.	Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi ss	Davide Menozzi Via Mazzini 32 Bonferraro de Sorga

6.5. Regione: Valle d'Aosta

Bacino della Dora Baltea		
1.	Stabilimento ittigenico regionale	Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.6. Regione: Lombardia

1.	Azienda Troticoltura Foglio Ass	Troticoltura Foglio Angelo, SS Piazza Marconi 3 I-25072 Bagolino
2.	Azienda Agricola Pisani Dossi Cascina Oldani, Cislano (MI)	Giorgio Peterlongo Via Veneto 20 — Milano

7. Aziende riconosciute in Austria per quanto concerne la VHS e la IHN

1.	Alois Köttl	Forellenzucht Alois Köttl A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla
2.	Herbert Böck	Forellenhof Kaumberg Höfnergraben 1 A-2572 Kaumberg
3.	Forellenzucht Glück	Erick und Sylvia Glück Hammerweg 13 A-5270 Mauerkirchen

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2003
recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox

[notificata con il numero C(2003) 1953]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/459/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In alcune zone degli Stati Uniti d'America sono stati confermati casi di infezione da virus monkeypox.
- (2) Dalle constatazioni delle autorità competenti negli Stati Uniti d'America risulta che la contaminazione dei cani delle praterie può essere dovuta a contatti con roditori di specie non domestiche (ratti del Gambia) importati dalla zona della foresta pluviale africana in cui la malattia ha carattere endemico.
- (3) Le specie ospiti conosciute in tale zona sono gli scoiattoli e i roditori non domestici della foresta pluviale africana. A differenza di quanto suggerito dal nome della malattia, le scimmie ed i primati sono infettati accidentalmente tramite un contatto diretto o ravvicinato con i portatori infettati.
- (4) Il monkeypox è una zoonosi non presente nell'Unione europea.
- (5) È necessario adottare rapidamente a livello comunitario le opportune misure di tutela nei confronti dei cani delle praterie che provengono dagli Stati Uniti d'America o ne sono originari.
- (6) Occorre pertanto, al fine di evitare la situazione verificatasi negli Stati Uniti d'America, sospendere le importazioni delle specie ospiti dalla zona in cui la malattia ha carattere endemico.
- (7) È tuttavia opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di consentire l'importazione per scopi specifici nel quadro della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma,

ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione⁽⁴⁾.

- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano le importazioni di cani delle praterie (*Cynomys sp.*) che provengono dagli Stati Uniti d'America o ne sono originari.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano le importazioni di roditori di specie non domestiche e di scoiattoli che provengono da paesi terzi dell'Africa subsahariana o ne sono originari.

Articolo 3

Le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 1 e 2 nel quadro delle importazioni tra istituzioni quali definite all'articolo 2 della direttiva 92/65/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione sarà riesaminata alla luce dell'evoluzione della situazione sanitaria negli Stati Uniti d'America.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 16 del 22.1.1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2003

recante misure di emergenza relative al peperoncino rosso e ai prodotti derivati

[notificata con il numero C(2003) 1970]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/460/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 178/2002 la Commissione è tenuta a sospendere la commercializzazione o l'utilizzo di un alimento o di un mangime che può comportare un grave rischio per la salute umana e ad adottare qualsiasi altro provvedimento provvisorio adeguato qualora tale rischio non possa essere opportunamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro interessato.
- (2) Il 9 maggio 2003 la Francia ha notificato attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi l'individuazione del colorante Sudan rosso 1 in peperoncini rossi originari dell'India. Non risulta che la notifica riguardi prodotti di origine comunitaria.
- (3) In base ai dati sperimentali disponibili il colorante Sudan rosso 1 può essere considerato una sostanza cancerogena genotossica. Pertanto è impossibile stabilire una dose giornaliera tollerabile. Sudan rosso 1 può anche provocare reazioni di sensibilizzazione per via cutanea o per inalazione. L'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha inoltre classificato il colorante nella categoria 3 delle sostanze cancerogene.
- (4) L'adulterazione individuata e notificata dalla Francia comporta pertanto un grave rischio per la salute.
- (5) Il 5 giugno 2003 la Francia, alla luce della possibile portata del problema, ha adottato provvedimenti cautelari temporanei e ne ha informato la Commissione.
- (6) Di conseguenza la Commissione è tenuta a sottoporre la questione al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali entro dieci giorni successivi all'adozione delle misure da parte della Francia ai fini della proroga, della modifica o dell'abrogazione dei provvedimenti cautelari temporanei nazionali.

- (7) Considerata la gravità della minaccia per la salute è necessario estendere i provvedimenti adottati dalla Francia all'intera Comunità. Occorre inoltre considerare la possibilità di un traffico triangolare, specialmente per quanto concerne i prodotti per i quali manca una certificazione di origine ufficiale. Al fine di tutelare la salute pubblica, è opportuno esigere che le partite di peperoncino rosso e dei prodotti derivati, importati nella Comunità in qualsiasi forma e destinati al consumo umano, siano accompagnati da una relazione analitica presentata dall'importatore o dall'operatore del settore alimentare interessato, dalla quale risulti che la partita non contiene il colorante Sudan rosso 1. Per la stessa ragione gli Stati membri effettuano campionamenti aleatori ed analisi su partite di peperoncini e di prodotti derivati in fase d'importazione o già presenti sul mercato.
- (8) È opportuno ordinare la distruzione delle partite adulterate di peperoncini e dei prodotti derivati, al fine di evitarne l'introduzione nella catena alimentare.
- (9) Poiché i provvedimenti previsti dalla presente decisione hanno un notevole impatto sulle risorse adibite al controllo negli Stati membri, i risultati di tali provvedimenti verranno esaminati dopo 12 mesi al fine di valutare se sono ancora necessari per la tutela della salute pubblica.
- (10) Tale valutazione deve tenere conto di tutti i risultati delle analisi effettuate dalle autorità competenti.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione si applica ai seguenti peperoncini e prodotti derivati in qualsiasi forma, destinati al consumo umano:

- pimenti del genere *Capsicum*, essiccati e tritati o polverizzati, di cui al codice NC 0904 20 90.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

*Articolo 2***Condizioni per l'importazione di peperoncino rosso e dei prodotti derivati**

1. Gli Stati membri vietano l'importazione di peperoncino rosso e dei prodotti derivati, definiti all'articolo 1, a meno che le partite siano accompagnate da un certificato comprovante che il prodotto non contiene il colorante Sudan rosso 1 (CAS n. 842-07-09).

2. Le autorità competenti degli Stati membri verificano che le partite di peperoncino rosso e dei prodotti derivati presentati all'importazione siano accompagnate da una relazione come previsto al paragrafo 1.

3. In assenza di tale relazione analitica l'importatore stabilito nella Comunità fa eseguire analisi sul prodotto, al fine di dimostrare che non contiene il colorante Sudan rosso 1. In attesa che si renda disponibile la relazione analitica il prodotto resta sotto controllo ufficiale.

*Articolo 3***Campionamento ed analisi**

1. Al fine di verificare l'assenza del colorante Sudan rosso 1 gli Stati membri adottano misure adeguate, quali prelievi aleatori e analisi di partite di peperoncino rosso e di prodotti derivati, presentati all'importazione o già commercializzati. In caso di risultati positivi (sfavorevoli), essi informano la Commissione attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. I risultati negativi (favorevoli) sono notificati alla Commissione con frequenza trimestrale. Tale relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre ⁽¹⁾.

2. Le partite sottoposte al campionamento e alle analisi ufficiali possono essere trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima di venire commercializzate.

*Articolo 4***Frazionamento delle partite**

Qualora la partita sia frazionata, una copia certificata della relazione analitica in conformità all'articolo 2, paragrafo 1 accompagna ciascuna parte della partita frazionata.

*Articolo 5***Partite adulterate**

I prodotti di cui all'articolo 1 nei quali è stato individuato il colorante Sudan rosso 1 devono essere distrutte.

*Articolo 6***Recupero dei costi**

In relazione all'articolo 2, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 5, le spese relative alle analisi, allo stoccaggio e all'eventuale distruzione sono a carico degli importatori o degli operatori del settore alimentare interessati.

*Articolo 7***Valutazione dei provvedimenti**

La presente decisione è riesaminata entro e non oltre 20/6/2004.

*Articolo 8***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Aprile, luglio, ottobre, gennaioio.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2003/461/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2003
che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2003/297/PESC, del 28 aprile 2003, relativa alla Birmania/Myanmar ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 8 e 9 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9 della posizione comune 2003/297/PESC, l'ampliamento di talune sanzioni in essa previste e i divieti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della stessa sono sospesi fino al 29 ottobre 2003, salvo che il Consiglio decida altrimenti.
- (2) Dato l'ulteriore deterioramento della situazione politica nella Birmania/Myanmar, in particolare l'arresto di Aung San Suu Kyi e di altri alti funzionari della NLD (Lega nazionale per la democrazia) nonché la chiusura degli uffici della NLD, il Consiglio ha deciso di ampliare il campo di applicazione del divieto di rilascio del visto e del congelamento dei capitali in modo da includere altri membri del regime militare, delle forze armate e delle forze di sicurezza, gli interessi economici del regime militare e altre persone, altri gruppi, altre imprese o altri enti associati al regime militare che elaborano, attuano o traggono vantaggi dalle politiche che ostacolano la transizione della Birmania/Myanmar verso la democrazia nonché i relativi familiari e associati. Il Consiglio ha inoltre deciso di applicare il divieto di formazione o assistenza tecnica connessa con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l'utilizzazione di armi, munizioni e equipaggiamenti militari,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2003/297/PESC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato.

Articolo 2

La sospensione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della posizione comune 2003/297/PESC di cui all'articolo 9, lettera b), della suddetta posizione comune è revocata.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla sua adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36.

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

A. Consiglio di Stato per la pace e lo Sviluppo (SPDC)

1. Gen. Than Shwe	Presidente (2.2.1933, Kyaukse)
2. Daw Kyaing Kyaing	Moglie del Gen. Than Shwe
3. Daw Thandar Shwe	Familiare del Gen. Than Shwe
4. Daw Khin Pyone Shwe	Familiare del Gen. Than Shwe
5. Daw Aye Aye Thit Shwe	Familiare del Gen. Than Shwe
6. Ma Thidar Htun	Familiare del Gen. Than Shwe
7. Vicecomandante delle forze armate Maung Aye	Vicepresidente (25.12.1937, Kon Balu)
8. Daw Mya Mya San	Moglie del Gen. Maung Aye
9. Nandar Aye	Familiare del Gen. Maung Aye
10. Gen. Khin Nyunt	Primo Segretario (11.10.1939, Kyauktan)
11. Dr. Khin Win Shwe	Moglie del Gen. Khin Nyunt
12. U Ye Naing Win	Familiare del Gen. Khin Nyunt
13. Ten. Col. Zaw Naing Oo	Familiare del Gen. Khin Nyunt
14. Ten. Gen. Soe Win	Secondo Segretario
15. Daw Than Than Nwe	Moglie del Ten. Gen. Soe Win
16. Ten. Gen. Thura Shwe Mann	Capo di Stato maggiore, coordinatore delle operazioni speciali
17. Daw Khin Lay Thet	Moglie del Ten. Gen. Thura Shwe Mann
18. Ten. Gen. Thein Sein	Aiutante Generale
19. Daw Khin Khin Win	Moglie del Ten. Gen. Thein Sein
20. Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo	Generale responsabile della logistica di supporto
21. Daw Khin Saw Hnin	Moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo
22. Ten. Gen. Kyaw Win	Capo dell'addestramento delle forze armate
23. Daw San San Yee	Moglie del Ten. Gen. Kyaw Win
24. Ten. Gen. Tin Aye	Capo dell'approvvigionamento militare e responsabile dell'UMEH
25. Daw Kyi Kyi Ohn	Moglie del Ten. Gen. Tin Aye
26. Ten. Gen. Ye Myint	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)
27. Dr. Tin Lay Myint	Moglie del Ten. Gen. Ye Myint
28. Ten. Gen. Aung Htwe	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Shan)
29. Daw Khin Hnin Wai	Moglie del Ten. Gen. Aung Htwe
30. Ten. Gen. Khin Maung Than	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)
31. Daw Marlar Tint	Moglie del Ten. Gen. Khin Maung Than
32. Ten. Gen. Maung Bo	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim)
33. Daw Khin Lay Myint	Moglie del Ten. Gen. Maung Bo

B. Ex membri dello SLORC e dell'SPDC

- 1) Ten. Gen. Phone Myint (5.1.1931)
- 2) Ten. Gen. Aung Ye Kyaw (12.12.1930)
- 3) Ten. Gen. Chit Swe (18.1.1932)
- 4) Ten. Gen. Mya Thin (31.12.1931)

- 5) Ten. Gen. Kyaw Ba (7.6.1932)
- 6) Ten. Gen. Tun Kyi (1.5.1938)
- 7) Ten. Gen. Myo Nyunt (30.9.1930)
- 8) Ten. Gen. Maung Thint (25.8.1932)
- 9) Ten. Gen. Aye Thoung (13.3.1930)
- 10) Ten. Gen. Kyaw Min (22.6.1932, Hanzada)
- 11) Ten. Gen. Maung Hla
- 12) Magg. Gen. Soe Myint
- 13) Ammiraglio Nyunt Thein
- 14) Magg. Gen. Kyaw Than (14.6.1941, Bago)

C. *Comandanti regionali*

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Magg. Gen. Myint Swe | Rangoon |
| 2. Daw Khin Thet Htay | Moglie del Magg. Gen. Myint Swe |
| 3. Magg. Gen. Ye Myint | Centro — Divisione Mandalay |
| 4. Daw Myat Ngwe | Moglie del Magg. Gen. Ye Myint |
| 5. Magg. Gen. Soe Naing | Nord-ovest — Divisione Sagaing |
| 6. Daw Tin Tin Latt | Moglie del Magg. Gen. Soe Naing |
| 7. Magg. Gen. Maung Maung Swe | Nord — Stato Kachin |
| 8. Daw Tin Tin Nwe | Moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
| 9. Magg. Gen. Myint Hlaing | Nord-est — Stato Shan (Nord) |
| 10. Daw Khin Thant Sin | Moglie del Magg. Gen. Myint Hlaing |
| 11. Magg. Gen. Khin Zaw | Triangolo — Stato Shan (Est) |
| 12. Daw Khin Pyone Win | Moglie del Magg. Gen. Khin Zaw |
| 13. Magg. Gen. Khin Maung Myint | Est — Stato Shan (Sud) |
| 14. Daw Win Win Nu | Moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint |
| 15. Magg. Gen. Thura Myint Aung | Sud-est — Stato Mon |
| 16. Daw Than Than Nwe | Moglie del Magg. Gen. Thura Myint Aung |
| 17. Magg. Gen. Thar Aye | Costa — Divisione Tenasserim |
| 18. Daw Wai Wai Khaing | Moglie del Magg. Gen. Thar Aye |
| 19. Brig. Gen. Ko Ko | Sud — Divisione Pegu |
| 20. Daw Sat Nwan Khun Sum | Moglie del Brig. Gen. Ko Ko |
| 21. Magg. Gen. Htay Oo | Sud-ovest — Divisione Irrawaddy |
| 22. Daw Ni Ni Win | Moglie del Magg. Gen. Htay Oo |
| 23. Magg. Gen. Maung Oo | Ovest — Stato Arakan |
| 24. Dr. Daw Nyunt Nyunt Oo | Moglie del Magg. Gen. Maung Oo |

D. *Viccomandanti regionali*

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Brig. Gen. Hsan Hsint | Rangoon |
| 2. Brig. Gen. Nay Win | Centro |
| 3. Brig. Gen. Soe Myint | Nord-ovest |
| 4. Brig. Gen. San Tun | Nord |
| 5. Brig. Gen. Hla Myint | Nord-est |
| 6. Col. Myint Aung | Est |
| 7. Brig. Gen. Myo Hla | Sud-est |
| 8. Brig. Gen. Tin Latt | Costa |
| 9. Brig. Gen. Thura Maung Ni | Sud |

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 10. Brig. Gen. Tint Swe | Sud-ovest |
| 11. Brig. Gen. Phone Swe | Ovest |

E. *Altri comandanti di Stato/di divisione*

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Col. Thein Kyaing | Divisione Magwe |
| 2. Col. Aung Thwin | Stato Chin |
| 3. Col. Saw Khin Soe | Stato Karen |
| 4. Col. Thein Swe | Stato Kayah |

F. *Ministri*

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. U Than Shwe | Gabinetto del Primo ministro |
| 2. U Pan Aung | Gabinetto del Primo ministro |
| 3. Daw Nyunt Nyunt Lwin | Moglie di U Pan Aung |
| 4. Ten. Gen. Min Thein | Gabinetto del presidente dell'SPDC |
| 5. Daw Khin Than Myint | Moglie del Ten. Gen. Min Thein |
| 6. Brig. Gen. D O Abel | Gabinetto del presidente dell'SPDC |
| 7. Daw Khin Thein Mu | Moglie del Brig. Gen. D O Abel |
| 8. Magg. Gen. Nyunt Tin | Agricoltura e irrigazione |
| 9. Daw Khin Myo Oo | Moglie del Magg. Gen. Nyunt Tin |
| 10. Brig. Gen. Pyi Sone | Commercio |
| 11. Daw Aye Pyai Wai Shan | Moglie del Brig. Gen. Pyi Sone |
| 12. Kalyar Pyay Wai Shan | Familiare del Brig. Gen. Pyi Sone |
| 13. Pan Thara Pyay Shan | Familiare del Brig. Gen. Pyi Sone |
| 14. Magg. Gen. Saw Tun | Edilizia |
| 15. Daw Myint Myint Ko | Moglie del Magg. Gen. Saw Tun |
| 16. Ten. Gen. Tin Ngwe | Cooperative |
| 17. Daw Khin Hla | Moglie del Ten. Gen. Tin Ngwe |
| 18. Magg. Gen. Kyi Aung | Cultura |
| 19. Daw Khin Khin Lay | Moglie del Magg. Gen. Kyi Aung |
| 20. U Than Aung | Istruzione |
| 21. Daw Win Shwe | Moglie di U Than Aung |
| 22. Magg. Gen. Tin Htut | Energia elettrica |
| 23. Daw Tin Tin Nyunt | Moglie del Magg. Gen. Tin Htut |
| 24. Brig. Gen. Lun Thi | Energia |
| 25. Daw Khin Mar Aye | Moglie del Brig. Gen. Lun Thi |
| 26. Daw Mya Sein Aye | Familiare del Brig. Gen. Lun Thi |
| 27. Magg. Gen. Hla Tun | Finanze e fisco |
| 28. U Win Aung | Affari esteri (28.2.1944, Dawei) |
| 29. Daw San Yon | Moglie di U Win Aung |
| 30. U Thaung Su Nyein | Familiare di U Win Aung |
| 31. U Aung Phone | Foreste |
| 32. Daw Khin Sitt Aye | Moglie di U Aung Phone |
| 33. U Sitt Thwe Aung | Familiare di U Aung Phone |
| 34. U Sitt Thaing Aung | Familiare di U Aung Phone |
| 35. Prof. Dr. Kyaw Myint | Sanità |
| 36. Daw Nilar Thaw | Moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint |
| 37. Col. Tin Hlaing | Interno |

38. Daw Khin Hla Hla	Moglie del Col. Tin Hlaing
39. Magg. Gen. Sein Htwa	Immigrazione e affari demografici, previdenza sociale, aiuti e reinsediamento
40. Daw Khin Aye	Moglie del Magg. Gen. Sein Htwa
41. U Aung Thaug	Industria I
42. Daw Khin Khin Yi	Moglie di U Aung Thaug
43. Magg. Gen. Saw Lwin	Industria II (1939)
44. Daw Moe Moe Myint	Moglie del Magg. Gen. Saw Lwin
45. Brig. Gen. Kyaw Hsan	Informazione
46. Daw Kyi Kyi Win	Moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan
47. U Tin Winn	Lavoro
48. Daw Khin Nu	Moglie di U Tin Winn
49. Daw May Khin Tin Win Nu	Familiare di U Tin Winn
50. Brig. Gen. Maung Maung Thein	Allevamento e pesca
51. Daw Myint Myint Aye	Moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein
52. Brig. Gen. Ohn Myint	Miniere
53. Daw San San	Moglie del Brig. Gen. Ohn Myint
54. Maung Thet Naing Oo	Familiare del Brig. Gen. Ohn Myint
55. Maung Min Thet Oo	Familiare del Brig. Gen. Ohn Myint
56. U Soe Tha	Pianificazione nazionale e sviluppo economico
57. Daw Kyu Kyu Win	Moglie di U Soe Tha
58. Col. Thein Nyunt	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo
59. Daw Kyin Khine	Moglie del Col. Thein Nyunt
60. Magg. Gen. Aung Min	Trasporti ferroviari
61. Daw Wai Wai Thar	Moglie del Magg. Gen. Aung Min
62. U Aung Khin	Affari religiosi
63. Daw Yin Yin Nyunt	Moglie di U Aung Khin
64. U Thaug	Scienza e tecnologia
65. Daw May Kyi Sein	Moglie di U Thaug
66. Brig. Gen. Thura Aye Myint	Sport
67. Daw Aye Aye	Moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint
68. Brig. Gen. Thein Zaw	Telecomunicazioni, poste e telegrafi, settore alberghiero e turismo
69. Daw Mu Mu Win	Moglie del Brig. Gen. Thein Zaw
70. Magg. Gen. Hla Myint Swe	Trasporti
71. Daw San San Myint	Moglie del Magg. Gen. Hla Myint Swe
72. Brig. Gen. Thein Zaw	Turismo

G. *Viceministri*

1. U Hset Maung	Presidenza dello SPDC
2. Brig. Gen. Khin Maung	Agricoltura e irrigazione
3. U Ohn Myint	Agricoltura e irrigazione
4. Brig. Gen. Myint Thein	Edilizia
5. U Soe Nyunt	Cultura
6. U Myo Nyunt	Istruzione
7. Brig. Gen. Soe Win Maung	Istruzione
8. U Myo Myint	Energia elettrica
9. U Tin Tun	Energia

10. Brig. Gen. Thein Aung	Energia
11. U Khin Maung Win	Affari esteri
12. Brig. Gen. Than Tun	Finanze e reddito
13. Col. Thaik Tun	Foreste
14. Prof. Dr. Mya Oo	Sanità
15. Brig. Gen. Thura Myint Maung	Affari interni
16. Brig. Gen. Aye Myint Kyu	Settore alberghiero e turismo
17. Daw Khin Swe Myint	Moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu
18. U Mung Aung	Immigrazione e popolazione
19. Brig. Gen. Thein Tun	Industria I
20. Brig. Gen. Kyaw Win	Industria I
21. Brig. Gen. Aung Thein Lin	Industria II
22. Ten. Col. Khin Maung Kyaw	Industria II
23. Brig. Gen. Aung Thein	Informazione
24. Brig. Gen. Win Sein	Lavoro
25. U Aung Thein	Allevamento e pesca
26. U Myint Thein	Miniere
27. U Kyaw Tin	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo
28. Brig. Gen. Than Tun	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo
29. Thura U Thaung Lwin	Trasporti ferroviari
30. Brig. Gen. Thura Aung Ko	Affari religiosi
31. U Nyi Hla Nge	Scienza e tecnologia
32. Dr. Chan Nyein	Scienza e tecnologia
33. U Hlaing Win	Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento
34. Brig. Gen. Maung Maung	Sport
35. Brig. Gen. Kyaw Myint	Transporti
36. U Pe Than	Transporti
H. <i>Ex membri del governo</i>	
1. U Khin Maung Thein	Ministro delle Finanze e del reddito (a riposo dall'1.2.2003)
2. Daw Su Su Thein	Moglie di U Khin Maung Thein
3. Magg. Gen. Ket Sein	Ministro della Sanità (a riposo dall'1.2.2003)
4. Daw Yin Yin Myint	Moglie del Magg. Gen. Ket Sein
5. U Nyunt Swe	Viceministro degli Affari esteri
I. <i>Altre autorità in materia di turismo</i>	
1. Ten. Col. (a riposo) Khin Maung Latt	Direttore generale
2. Cap. (a riposo) Htay Aung	Direttore generale
3. U Tin Maung Swe	Direttore generale
4. U Khin Maung Soe	Direttore generale
5. U Tint Swe	Direttore generale
J. <i>Alti ufficiali del ministero della Difesa</i>	
1. Viceamm. Kyi Min	Comandante in capo (Marina)
2. Ammiraglio Soe Thein	Capo di Stato maggiore (Marina)
3. Brig. Gen. Myat Hein	Comandante in capo (Aeronautica)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4. Brig. Gen. Maung Nyo | Vice aiutante generale |
| 5. Brig. Gen. Soe Maung | Giudice, avvocato generale |
| 6. Magg. Gen. Lun Maung | Ispettorato generale |
| 7. Brig. Gen. Saw Hla | Capo della polizia militare |
| 8. Col. Sein Lin | Direttore del materiale militare |
| 9. Brig. Gen. Kyi Win | Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati |
| 10. Col. Than Sein | Capo dei servizi ospedalieri della difesa |
| 11. Brig. Gen. Win Hlaing | Direttore delle acquisizioni |
| 12. Brig. Gen. Khin Aung Myint | Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica |
| 13. Brig. Gen. Than Maung | Direttore della milizia popolare e forze di confine |
| 14. Brig. Gen. Aung Myint | Direttore dei segnali |
| 15. Brig. Gen. Than Htay | Direttore dei rifornimenti e trasporti |
| 16. Brig. Gen. Khin Maung Tint | Direttore dell'officina carte valori |
| 17. Brig. Gen. Hsan Hsint | Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare |
| 18. Viceammiraglio Kyi Min | Comandante in capo (Truppe da sbarco) |
| 19. Daw Aye Aye | Moglie del viceammiraglio Kyi Min |
| 20. Brig. Gen. Myat Hein | Comandante in capo (Aeronautica) |
| 21. Daw Htwe Htwe Nyunt | Moglie del Brig. Gen. Myat Hein |
- K. *Membri dell'Ufficio del capo dei servizi di informazione militare (OCMI)*
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Brig. Gen. Myint Aung Zaw | Amministrazione |
| 2. Brig. Gen. Hla Aung | Formazione |
| 3. Brig. Gen. Thein Swe | Relazioni internazionali e relazioni esterne |
| 4. Brig. Gen. Kyaw Han | Scienza e tecnologia |
| 5. Brig. Gen. Than Tun | Politica e attività controinformativa |
| 6. Col. Hla Min | Aggiunto |
| 7. Col. Tin Hla | Aggiunto |
| 8. Brig. Gen. Myint Zaw | Sicurezza delle frontiere e intelligence |
| 9. Brig. Gen. Kyaw Thein | Gruppi sulle etnie nazionali e il cessate il fuoco. Soppressione della droga. Intelligence navale e aerea |
| 10. Col. San Pwint | Aggiunto |
- L. *Ufficiali militari incaricati delle prigioni e della polizia*
- | | |
|---------------|---|
| Col. Ba Myint | Direttore generale del dipartimento carcerario (Ministero degli Affari interni) |
|---------------|---|
- M. *Associazione per l'unione, lo sviluppo, la solidarietà (USDA)*
- | | |
|----------------------|---|
| 1. U Ko Lay | Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (YCDC) (Segretario) |
| 2. Daw Khin Khin | Moglie di U Ko Lay |
| 3. San Win | Familiare di U Ko Lay |
| 4. Than Han | Familiare di U Ko Lay |
| 5. Khin Thida | Familiare di U Ko Lay |
| 6. U Thein Sein | Viceministro dell'Informazione (membro CEC) |
| 7. Daw Khin Khin Wai | Moglie di U Thein Sein |
| 8. Col. Thaik Tun | Viceministro delle Foreste (membro CEC) |
| 9. Daw Nwe Nwe Kyi | Moglie del Col. Thaik Tun |
| 10. Myo Win Thaik | Familiare del Col. Thaik Tun |
| 11. Khin Sandar Tun | Familiare del Col. Thaik Tun |

12. Khin Nge Nge Tun	Familiare del Col. Thaik Tun
13. Khin Ei Shwe Zin Tun	Familiare del Col. Thaik Tun
14. Thura Aung Ko	Viceministro degli Affari religiosi (membro CEC)
15. Brig. Gen. Thein Aung	Viceministro dell'Energia (membro CEC)
16. Brig. Gen. Thura Myint Maung	Viceministro degli Affari interni (membro CEC)
17. Zin Myint Maung	Familiare del Brig. Gen. Thura Myint Maung
18. Col Maung Par	Vicesindaco dell'YCDC (membro CEC)
19. Daw Khin Nyunt Myaing	Moglie del Col. Maung Par
20. Dr. Naing Win Par	Familiare del Col. Maung Par
21. Aung Thein Lin	Viceministro dell'Industria II (membro CEC)

N. *Persone che beneficiano delle politiche economiche del governo*

1. U Khin Shwe	Zaykabar Co.
2. U Aung Ko Win (Saya Kyaung)	Kanbawza Bank
3. U Aik Tun	Asia Wealth Bank Olympic Co.
4. U Tun Myint Naing (Steven Law)	Asia World Co.
5. U Htay Myint	Yuzana Co.
6. Tayza	Htoo Trading
7. Daw Thidar Zaw	Moglie di Tayza

O. *Imprese economiche statali*

1. Col. Myint Aung	MD Myawaddy Trading Company
2. Col. Myo Myint	MD Bandoola Transportation Co Ltd
3. Col. (rtd) Thant Zin	MD Myanmar Land and Development
4. Magg. Hla Kyaw	Direttore di Myawaddy Advertising Enterprises
5. Col. Aung Sun	Md Hsinmin Cement Plant Construction Project
6. Col Ye Htut	Myanmar Economic Corporation
